#### ACCORDO PER IL COMUNE DI SPOLETO

in attuazione della legge 9 dicembre 1998 n. 431 e del Decreto 16 gennaio 2017 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (G.U. n. 62 del 15.03.2017)

\_del mese di gennaio tra le Associazioni Della Proprietà L'anno 2025, il giorno come di seguito rappresentate:

APPC - il presidente provinciale Moretti Claudio,

APE - il presidente Strappaghetti Paolo

CONFAPPI – il coordinatore regionale Balducci Giuseppina

CONFABITARE PERUGIA – II presidente Lignani Alessandro こっへそから、アタルリ

i Sindacati Degli Inquilini, come di seguito rappresentati:

SUNIA – il segretario provinciale Piastrelli Cristina

SICET – il segretario regionale Bernardini Gino

UNIAT APS UMBRIA – il presidente regionale Ciambelli Gianluça

UNIONE INQUILINI – il segretario regionale Ribac Aurel 4.42

FEDER.CASA – il segretario regionale Serpolla Marta **◊** 

CONIA - II segretario provinciale Fagiolari Ivo

e con l'intervento - per la parte relativa ai contratti di locazione di natura transitoria afferenti agli studenti universitari, le seguenti organizzazioni:

SINISTRA UNIVERSITARIA - UDU PERUGIA- rappresentato da Mazzola Lorenzo e per presa visione:

Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 431 e successive modificazioni, concernente la disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 15 dicembre 1998, n. 292, supplemento ordinario, n. 203/L;

Visto in particolare l'art. 2, comma 3, della citata legge n. 431 del 1998 che dispone che le parti possono stipulare contratti di locazione, definendo il valore del canone, la durata del contratto, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 5, commi 1, 2 e 3;

Visto il Decreto 16/01/2017 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti avente ad oggetto: "Criteri generali per la realizzazione degli accordi da definire in sede locale per la stipula dei contratti di locazione ad uso abitativo a canone concordato, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, nonché dei contratti di locazione transitori e dei contratti di locazione per studenti universitari, ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 2 e 3 della stessa legge";

Visto che il suddetto decreto ha approvato la Convenzione nazionale sottoscritta ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge n. 431 del 1998 tra le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale e che, pertanto, è necessario provvedere alla stipula di un nuovo Accordo territoriale per il comune di Spoleto, in sostituzione di quello attualmente in vigore;

Visto l'art. 3, specificatamente i commi 6 e 6-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e s,m.i che, tra l'altro, ha introdotto la facoltà per il locatore di optare per il regime fiscale della "cedolare secca";

Evidenziato che, il presente Accordo, nell'ambito dei principi stabiliti dalla Legge, si propone di favorire l'allargamento del mercato delle locazioni agli immobili attualmente sfitti e l'accesso alle locazioni concordate ad uso abitativo, per avviare a soluzione il problema degli sfratti con particolare riguardo a quelli intimati per morosità incolpevole e di ricondurre alla legalità il mercato degli affitti irregolari.

- Le parti ritengono necessario individuare condizioni contrattuali, da inserirsi nell'Accordo di cui all'art.2, comma 3 della legge 431/1998 e s.m.i., che tengano conto delle specificità del mercato delle locazioni nell'area del perugino, e nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge e dal Decreto Ministeriale del 16 gennaio 2017, si propongono in particolare i seguenti obiettivi:
  - Favorire l'allargamento del mercato delle locazioni agli immobili attualmente sfitti e l'accesso alle locazioni ai settori sociali che attualmente ne sono esclusi, a tal fine è stata prestata particolare attenzione alle zone Centrale, Semicentro.

- 2. Avviare a soluzione il problema degli sfratti per finita locazione e soprattutto dovuti a morosità incentivando la trasformazione degli sfratti in nuovi contratti, anche utilizzando gli strumenti del F.I.M.I. e delle ASLO così come strutturati dalla Regione.
- Contribuire a ricondurre alla legalità il mercato degli affitti sommerso e irregolare.
- Contribuire a migliorare lo stato manutentivo degli immobili, in conformità delle norme sulla sicurezza, della tutela della salute e del risparmio energetico.
- 5. Contrastare le forme di discriminazione basate su colore della pelle,nazionalità, origine, religione, sesso, orientamento sessuale, identità di genere e disabilità nell'accesso al mercato delle locazioni.

Per favorire il raggiungimento di questi obbiettivi, le organizzazioni sindacali firmatarie del presente Accordo ritengono utile, come previsto dai commi 7-8 dell'art. 1 del Decreto Ministeriale 16 gennaio 2017, l'assistenza delle stesse per la verifica dei parametri dei contratti di locazione stipulati e la loro rispondenza all'accordo territoriale.

Per consentire la più elevata diffusione e utilizzazione delle tipologie contrattuali oggetto del presente Accordo, le parti riconoscono l'importanza del ruolo dell'Amministrazione Comunale nel favorire le tipologie contrattuali di cui all'art. 2, comma 3 della L. 431/98 mediante la determinazione di una aliquota IMU agevolata.

I firmatari del presente Accordo altresì convengono sulla opportunità del mantenimento dei benefici fiscali relativi alle tipologie contrattuali oggetto del presente Accordo, e sulla necessità che i benefici fiscali siano riconosciuti solo a coloro che ne applicheranno correttamente le relative disposizioni. //. Inaulla c

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE: UEU Sian-ash

1. Oggetto

Il presente accordo definisce le modalità per la stipula dei contratti di locazione a canone concordato, tenendo conto della suddivisione in aree urbane omogenee del territorio comunale interessato e delle caratteristiche proprie di ciascuna unità immobiliare, nonché della volontà negoziale delle parti. SLAT

2. Ambito di applicazione

I criteri e le modalità per la determinazione del canone di locazione si applicano agli immobili locati ad uso abitativo, tenendo conto, in quanto applicabili, delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 3, e all'art. 5, comma 2, della Legge 431/98 e del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2017;

3. Termini di validità dell'accordo locale

Il presente accordo depositato con le modalità previste dall'art 7 comma 2 del DM 16/01/2017 ha durata di anni 1 (uno) a decorrere dal giorno successivo a quello di deposito. Il presente accordo resta comunque in vigore sino alla definizione del nuovo accordo comunale debitamente sottoscritto dalle associazioni interessate, ed al successivo deposito presso l'ufficio protocollo. In presenza di specifiche e rilevanti esigenze, si può procedere alla verifica dei contenuti dell'accordo. Pertanto, mediante motivata domanda, ogni organizzazione firmataria può richiedere al Comune una nuova convocazione delle parti per introdurre modifiche ed integrazioni. Nel caso di mancata convocazione da parte del Comune e trascorsi trenta giorni dalla richiesta, è la stessa organizzazione istante a poter procedere alla convocazione. Prima della scadenza, ciascuna delle organizzazioni firmatarie può chiedere al comune di provvedere alla convocazione delle Organizzazioni interessate per l'avvio della procedura di rinnovo. Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, ciascuna delle Organizzazioni firmatarie può procedere di propria iniziativa alla convocazione.

4. Obbligatorietà dei tipi di contratto

In conformità alle disposizioni del Decreto Ministeriale 16 gennaio 2017, i contratti di locazione a canone concordato devono obbligatoriamente essere redatti con le suddette modalità, ovvero utilizzando esclusivamente i contratti tipo, allegati A), B) e C), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

U. Iway, GNC 5. Modalità di calcolo per la determinazione del canone di locazione

Il canone viene determinato €/mq/anno, sulla base della moltiplicazione della superficie convenzionale dell'immobile con i corrispondenti valori definiti per ciascuna area urbana omogenea e per le relative sub-fasce di riferimento, dedotte in base al numero degli elementi caratteristici dell'immobile.

Le parti potranno concordare il canone di locazione entro i valori minimi e massimi stabiliti per ciascuna sub-fascia, così come espressamente indicati nella tabella di cui all'allegato 1) del Sur Min presente accordo.

6. Individuazione delle aree urbane omogenee

Ai fini della determinazione del canone di locazione, le aree urbane omogenee sono individuate tenendo conto dei valori di mercato, le dotazioni infrastrutturali (trasporti pubblici, verde pubblico, servizi scolastici e sanitari, esercizi commerciali, ecc.), e denominate nella seguente maniera:

- ZONA 1- (Centrale)
- ZONA 2 (Semicentro)
- ZONA 3 (Periferica)
- ZONA 4 (Delle Frazioni)

Per l'individuazione delle suddette zone/aree omogenee si fa esplicito riferimento alla cartografia del Comune di Spoleto Allegato 2), quale parte integrante del presente accordo.

Nel caso che singoli edifici vengano attraversati dalla linea di confine delle aree si considererà l'intero edificio incluso nell'area ove trova ubicazione il civico di ingresso.

#### 7. Elementi oggettivi dell'immobile ai fini dell'individuazione della sub-fascia

Le sub-fasce di oscillazione, per ciascuna area urbana omogenea, sono individuate con riferimento ai seguenti elementi oggettivi dell'immobile:

- a) Vano con destinazione cucina con almeno una finestra(escluso soggiorno con angolo cottura);
- b) Unità immobiliari servite dall'ascensore:
- c) Impianti tecnologici, di esalazione e scarico conformi alle norme igienico-sanitarie e di sicurezza vigenti alla data di stipula del contratto;
- d) Riscaldamento autonomo;
- e) Doppio bagno di cui almeno uno con finestra e dotato di WC e Lavabo; il secondo bagno dovrà garantire al minimo WC e lavabo e complessivamente nell'immobile dovranno essere presenti tutti gli elementi (w.c., bidet, lavabo, vasca da bagno o doccia);
- f) Interventi di manutenzione straordinaria interna di almeno due tipologie tra rifacimento integrale di almeno un bagno; rifacimento integrale cucina, rifacimento infissi o pavimenti per almeno 50%, il tutto accertato ed eseguito negli ultimi 10 anni dalla data di stipula del contratto;
- g) Interventi di manutenzione straordinaria esterna integrale di impianti tecnologici comuni propri dell'edificio o facciate o coperture o scale e spazi comuni interni, ultimati da non oltre dieci anni, il tutto accertato ed eseguito negli ultimi 10 anni dalla data di stipula del contratto;
- h) Porte blindate o porta rinforzata o comunque dotata di meccanismi antieffrazione;
- i) Vetri termici o doppi vetri;
- j) Abitazione sita in un comparto in cui siano presenti almeno tre dei seguenti servizi, esercizi commerciali, uffici pubblici, aree verdi pubbliche e servizi sociali;
- k) Edifici conformi alla normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche;
- I) Edificio conforme alla normativa antisismica, con riferimento all'epoca di costruzione o di avvenuto adeguamento antisismico;
- m) Immobile unifamiliare (casa singola) o cielo- terra quest'ultimo dotato di giardino o cortile:
- n) Sistema di sicurezza o sistema d'allarme;
- o) Impianto di climatizzazione del quale fruiscono almeno 50% dei vani utili;

1. Inquily

Sign-ase wh

p) Impianto solare termico per la produzione di acquá calda;

- q) Fabbricato con servizio di portierato:
- r) Immobile con piscina anche in uso comune;
- s) Impianto solare fotovoltaico per la produzione di energia elettrica.

Per l'applicazione del punto f) è sufficiente l'esecuzione di almeno due categorie di opere tra quelle elencate; per l'applicazione del punto g) almeno una.

- Per gli immobili costruiti negli ultimi 15(quindici) anni, anteriori alla stipula del contratto di locazione, si applicheranno, ai soli fini della determinazione del canone, gli elementi di cui ai punti f) e g) del presente articolo.
- Relativamente ai punti f) e g) del precedente si precisa che la data di ultimazione dei lavori è quella risultante dal certificato di abitabilità o, in mancanza, del certificato di ultimazione dei lavori presentato agli uffici comunali, oppure quella comunque accertata. Sur llene

#### 8. Calcolo superficie convenzionale

La superficie convenzionale, da considerare ai fini del calcolo per la determinazione del canone, è quella utile calpestabile così definita:

- Per superfici utili calpestabili di appartamenti inferiori a mq 46 e per superfici utili calpestabili tra mq 46 e mq 70 valgono le maggiorazioni di cui alla Sentenza della Corte costituzionale n. 236/87.
- Per superfici maggiori di mq 100 si applicherà una riduzione del 10% (dieci per cento) sino ad una superficie utile da considerare comunque non inferiore a mg 100. SPE

Alla superficie di cui sopra dovrà essere sommato:

CONFAS IT!

- a. 25% (venti cinque per cento) della superficie dei balconi, e terrazzi (coperti e scoperti), cantine ed altri accessori simili;
- b. 20%(venti per cento) soffitta, con esclusione di quelle aventi altezza a metri 1,20.
- c. 50% (cinquanta per cento) della superficie delle autorimesse singole(garage);
- d. 20% (venti per cento) della superficie del posto auto esclusivo o tettoia; non esclusivo in area condominiale riservata;
- e. 15% (quindici per cento) della superficie scoperta di pertinenza dell'immobile in godimento esclusivo del conduttore:
- f. 10% (dieci per cento) della superficie condominiale a verde nella misura corrispondente alla quota millesimale dell'unità immobiliare.

La superficie scoperta in godimento esclusivo del conduttore, nel calcolo, non potrà superare la superficie utile calpestabile dell'immobile.

Il calcolo della superficie convenzionale è da considerarsi comunque valido entro una tolleranza di più o meno il 3 per cento della superficie convenzionale stessa. La superficie convenzionale, calcolata secondo le indicazioni di cui sopra, dovrà essere espressamente riportata in contratto.

#### 9. Determinazione del canone di locazione

Le parti contraenti individueranno la sub-fascia ove si colloca l'immobile oggetto del contratto, sulla base della presenza nell'immobile stesso di un numero elementi di cui al precedente articolo 7) corrispondenti a quanto di seguito indicato:

#### **ZONA 1- (CENTRALE)**

Sub fascia 1 - un numero di elementi compreso tra 0 e 3;

Sub fascia 2 - un numero di elementi superiore a 3;

#### **ZONA 2 - (SEMICENTRO)**

Sub fascia 1 - un numero di elementi compreso tra 0 e 3;

Sub fascia 2 - un numero di elementi compreso tra 4 e 5;

Sub fascia 3 - un numero di elementi superiore a 5;

CONFAPPS

Sour-ase the

**ZONA 3- (PERIFERICA)** 

Sub fascia 1 - un numero di elementi compreso tra 0 e 3;

Sub fascia 2 - un numero di elementi compreso tra 4 e 5;

Sub fascia 3 - un numero di elementi superiore a 5;

**ZONA 4 - (DELLLE FRAZIONI)** 

Sub fascia 1 - un numero di elementi compreso tra 0 e 3;

Sub fascia 2 - un numero di elementi superiore a 3;

CONFORMAN CONFORMAN

Jour Man

Solo per la ZONA 3 (PERIFERICA) e per la ZONA 4 (DELLE FRAZIONI) per ogni elemento maggiore a 8 (otto) è prevista una maggiorazione di un punto percentuale per ogni elemento in più. Solo per la zona del centro storico, laddove il bagno sia dotato di finestra e la superficie calpestabile dell'immobile sia fino al max. pari a mq 46, sarà previsto un punto in meno per l'accesso alla sub fascia superiore.

Le parti contraenti tenendo conto della superficie convenzionale, della zona omogenea ove ricade l'immobile, e degli elementi oggettivi sopra elencati, concordano il canone di locazione nei limiti del minimo e massimo al metro quadrato, mq, stabilito per ciascuna sub fascia, come riportato nell'elenco di cui all'allegato 1) del presente accordo. Il canone di locazione concordato tra le parti dovrà essere compreso all'interno del valore minimo della sub-fascia 1 e quello massimo della sub-fascia così come determinata. Nell'ipotesi in cui il numero degli elementi coincide con quello minimo per l'accesso alla sub-fascia, il canone concordato dovrà essere sempre inferiore e mai pari al valore massimo stabilito per la sub fascia considerata.

U. I Daylip

10. Immobile arredato

Quando l'alloggio è arredato completamente, per consistenza e qualità idonee all'uso convenuto, nonché con elettrodomestici funzionanti (escluso lavatrice e lavastoviglie), le parti possono concordare una maggiorazione dei valori delle sub-fasce fino ad un massimo del 25%(venticinque per cento) a valere per l'intera durata contrattuale. Quando l'immobile è parzialmente arredato, la maggiorazione percentuale potrà oscillare come di seguito indicato: cucina arredata completa di elettrodomestici +8%. E' facoltà delle parti di concordare la maggiorazione con percentuale fino al 20% (venti per cento), solo nel caso di alloggio parzialmente arredato.(Nell' attribuzione della percentuale di maggiorazione del mobilio, in caso di arredo parziale, dovranno essere presi in considerazioni i vani totali arredati).

11. Maggiore durata

Ove le parti contraenti concordino una durata contrattuale superiore a quella minima di legge, che è stabilita in 3 (tre) anni, il canone, calcolato secondo le modalità di cui sopra, potrà essere incrementato, a partire dal primo anno, di una percentuale del 3% (tre per cento) per ogni anno di aumento fino ad un massimo del 9%.

12. Maggiorazione canone per recesso conduttore Confappi (15)

Qualora le parti contraenti a seguito di specifica contrattazione all'atto della conclusione del contratto di locazione si accordino sul termine di preavviso del recesso del conduttore di 3 mesi dal contratto e senza gravi motivi, da parte del conduttore verrà riconosciuto una maggiorazione del 2% nei valori minimi e massimi delle fasce di oscillazione dei canoni di cui alle aree dove è ubicato l'immobile, da valere per l'intera durata contrattuale.

13. Connessione internet

Per tutte le zone sopra definite, per gli alloggi dotati di sistema/i di connessione internet con Fibra ottica con contratto di utenza a carico del locatore il canone potrà essere maggiorato del 2,5 % annuo.

14. Classe energetica

A. Classe energetica

Apric Du

504Y

14. Classe energetica

Per tutti gli immobili definiti in base alla classificazione energetica risultante dall'APE in corso di validità alla data della stipula del contratto di locazione, il canone base sarà oggetto delle seguenti variazioni:quando l'unità immobiliare è ricompresa entro le classi energetiche

A4 - il canone base complessivo potrà essere aumentato del 9%;

• A3 - il canone base complessivo potrà essere aumentato del 8%;

• A2 - il canone base complessivo potrà essere aumentato del 7%;

• A1 - il canone base complessivo potrà essere aumentato del 6%;

B - il canone base complessivo potrà essere aumentato del 5%;

C - il canone base complessivo potrà essere aumentato del 4%;

• D - il canone base complessivo potrà essere aumentato del 3%;

• E - il canone base complessivo potrà essere aumentato del 2%;

• F - il canone base complessivo rimarrà invariato;

G - il canone base complessivo sarà ridotto del 3%.

15. Locazione parziale

sue of

Ferma restando la modalità di calcolo della superficie convenzionale, come definita al precedente articolo 8) e del canone che deriva con l'applicazione degli articoli 9, 10, 11, 12, 13 e 14 del presente accordo, nel caso di locazione di porzione di immobile, la superficie convenzionale massima dell'intero appartamento è frazionata in base alla superficie di ciascuna porzione locata. La superficie convenzionale di pertinenza del conduttore/i è assegnata quindi in proporzione alle superfici esclusive previste contrattualmente. La somma dei canoni parziali non potrà in ogni caso superare il canone che sarebbe riferibile all'appartamento nel suo complesso, tenendo conto dell'intera superficie convenzionale massima dell'immobile che dovrà essere riportata anche nel contratto parziale. Nella determinazione della superficie parziale dovrà tenersi conto e dovrà quindi essere applicato il Decreto Ministeriale Sanità 5 luglio 1975 e successive modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 Giugno 1986, relativamente all' altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari dei locali di abitazione art 2 così come recepito e disciplinato anche dal Regolamento Edilizio del Comune di Spoleto.

Solo per la Zona 1(Centrale) continuano a valere le metodologie per i calcoli delle superfici così come disciplinate nell'accordo del 30 gennaio 2020, depositato il 30 gennaio 2020, prot. N° 5348, del Comune di Spoleto.

Dovrà essere definita in modo preciso la misura della superficie utile calpestabile della/le camera/e che si affittano e quella degli spazi comuni,allegando anche separatamente al contratto, la planimetria dell'appartamento sottoscritta dalle parti; Dovranno essere quantificate le spese condominiali, salvo conguaglio, Il locatore che si riserva parte dell' unità immobiliare dovrà partecipare in proporzione a tutte le spese sostenute per servirsi della cosa locata ( acqua, luce, gas nettezza urbana e condominio). Il proprietario non potrà riservarsi l'uso di una o più camere senza uso dei sevizi comuni condivisi. Qualora il locatore si riservasse solo l'uso di una stanza per rimessa mobili, non potrò riservarsi l'accesso all' unità immobiliare e non potrà mantenervi la residenza, in questa ipotesi sarà esonerato da qualsivoglia partecipazione alle spese. Gli immobili che presentano una planimetria di accatastamento con lo stesso subalterno per soffitte, fondo o altra pertinenza, qualora queste non fossero concesse in locazione, il contratto da stipulare sarà sempre di tipo parziale.

16. Unità abitative di particolare pregio e/o zone aventi particolari caratteristiche

Con l'accordo di almeno due delle organizzazioni sindacali intervenute nel presente accordo, una per il proprietario ed una per il conduttore, si potranno convenire maggiorazioni al canone di locazione e sino ad un massimo del 20% (venti per cento), per unità abitative di particolare pregio e/o ubicati in zone aventi particolari caratteristiche. Tale accordo dovrà essere contenuto in apposito verbale sottoscritto dalle due associazioni interpellate, e dovrà essere obbligatoriamente allegato al contratto di locazione, pena la decadenza dal beneficio.

#### Contratto di locazione agevolata ad uso abitativo 17.

Ferma restando la modalità di calcolo della superficie convenzionale, come definita al precedente articolo 8) e del canone che deriva dall'applicazione degli articoli 9,10, 12, 13 e 14 del presente accordo, le parti stipuleranno i contratti di locazione di cui al presente articolo utilizzando esclusivamente il contratto tipo allegato al presente accordo (Allegato A), provvedendo ad integrarlo con l'indicazione della superficie convenzionale, della zona, della sub-fascia, con i dati delle parti e dell'immobile, e tenendo conto per la determinazione del canone di tutti gli elementi e le pattuizioni previste nel presente accordo, nonché delle disposizioni di legge.

18. Contratti transitori ordinari

Sicre-ase This

Ferma restando la modalità di calcolo della superficie convenzionale, come definita al precedente articolo 8) e del canone che deriva con l'applicazione degli articoli 9, 10, 11,12, 13 e 14 del presente accordo, le parti stipuleranno i contratti individuali di locazione di cui al presente articolo utilizzando esclusivamente il contratto tipo allegato al presente accordo (Allegato B), provvedendo ad integrarlo con l'indicazione della superficie convenzionale, della zona, della subfascia, coni dati delle parti e dell'immobile,tenendo conto per la determinazione del canone di tutti gli elementi e le pattuizioni previste nel presente accordo, nonché delle disposizioni di legge. Detti contratti, in conformità all'art. 5, comma 1, della legge n. 431/98, e all'art 2 del D.M. 16 gennaio 2017, non possono avere una durata superiore a 18 mesi.

Il canone dei contratti transitori ordinari, per favorire la mobilità sul territorio, è definito dalle parti contraenti all'interno dei valori minimi e massimi stabiliti per le fasce di oscillazione di cui al presente accordo. Nel contratto dovrà espressamente essere riportato il motivo di transitorietà che potrà riferirsi indifferentemente a ciascuna delle parti contrattuali e sia riferendosi alle esigenze del locatore che del conduttore. In ogni caso, le esigenze di transitorietà individuate neur Mand all'atto della stipula del contratto di locazione, dovranno riferirsi ai seguenti motivi:

#### A) Esigenze di transitorietà del locatore

a) Quando il locatore, entro diciotto mesi, intenda destinare l'immobile ad uso abitativo proprio, del coniuge, dei genitori, dei figli o dei parenti entro il secondo grado in linea retta;

b) Quando il locatore, persona giuridica, società o ente pubblico o comunque con finalità pubbliche, sociali, mutualistiche, cooperative, assistenziali, culturali o di culto intenda destinare l'immobile all'esercizio delle attività dirette a perseguire le predette finalità;

c) Quando l'immobile sia compreso in un edificio gravemente danneggiato che debba essere ricostruito o del quale debba essere assicurata la stabilità e la permanenza del conduttore sia di ostacolo al compimento di indispensabili lavori;

d) Quando il locatore ha esigenza transitoria collegata ad un evento certo, a data prefissata ed espressamente indicata nel contratto – suffragata, se possibile, da idonea documentazione;

e) Quando l'immobile si trovi in uno stabile del quale è prevista l'integrale ristrutturazione, ovvero si intenda operare la demolizione o la radicale trasformazione per realizzare nuove costruzioni, ovvero, trattandosi di immobile sito all'ultimo piano, il proprietario intenda eseguire sopraelevazioni a norma di legge e per eseguirle sia indispensabile per ragioni tecniche lo saombero dell'immobile stesso.

#### B) Esigenze di transitorietà del conduttore

Frequenza a corsi di studi e/o di formazione;

b. Necessità di cure mediche o assistenza a familiari presso strutture pubbliche o private presenti nel Comune:

- Previsioni di trasferimento o trasferimento anche temporaneo della sede di lavoro;
- d. Contratto di lavoro a tempo determinato in Comune diverso da quello di residenza;
- e. Assegnazione di alloggio di edilizia pubblica o acquisto in cooperativa o presso privati di un alloggio che si rende disponibile entro diciotto mesi, dimostrato con compromesso regolarmente registrato;
- f. Quando il conduttore ha esigenza transitoria collegata ad un evento certo, a data prefissata ed espressamente indicata nel contratto – suffragata, se possibile, da idonea documentazione;

g. Acquisto di una abitazione che si renda disponibile entro massimo 18 mesi:

h. Ristrutturazione o esecuzione di lavori che rendano temporaneamente inutilizzabile l'abitazione del conduttore: FEDER CAJA

- i. Impegni collegati con campagne elettorali;
- j. Incarico professionale a termine:
- k. Qualsiasi altra esigenza specifica del conduttore legata ad un evento certo a data prefissata, espressamente documentata e riportata in contratto.

In applicazione dell'art. 2, comma 5, del D.M. 16.01. 217 le parti contrattuali che intendano stipulare un contratto di natura transitoria che sia motivato sulla base di fattispecie non previste esplicitamente dal presente accordo, sono assistite da almeno una associazione della proprietà edilizia e da una dei conduttori firmatarie del presente accordo che ne attestano il supporto fornito in ordine alla effettiva esigenza di transitorietà del contratto.

In particolare, le modalità di assistenza sindacale consistono:

a. Accertamento delle dichiarazioni non comprese nell'elenco di cui sopra o difficilmente documentabili ai criteri generali di cui alla Legge 431/98 e dall'art 2, comma 1, del DM 16/01/2017, con trascrizione nel contratto delle esigenze transitorie definite:

b. Attestazione delle dichiarazioni delle parti ai fini della prova testimoniale in un eventuale UNIAT

Sure of

procedimento giudiziario

#### 19. Contratti transitori per studenti universitari

Ferma restando la modalità di calcolo della superficie convenzionale, come definita al precedente articolo 8) e del canone che deriva con l'applicazione dei articoli 9, 10, 12, 13 e 14 del presente accordo, le parti stipuleranno contratti di locazione per esigenze transitorie di studenti universitari di cui sopra utilizzando esclusivamente il contratto tipo allegato al presente accordo (Allegato C), integrato con l'indicazione della superficie convenzionale, della zona, della sub-fascia, con i dati delle parti e dell'immobile, e tenendo conto per la determinazione del canone di tutti gli elementi e le pattuizioni previste nel presente accordo, nonché delle disposizioni di legge. Detti contratti, in conformità all'art. 5, comma 2, della legge n. 431/98, non possono avere una durata inferiore a sei mesi e superiore a trentasei, prorogabili per lo stesso periodo. Possono, inoltre, essere sottoscritti dal singolo o da gruppi di studenti e dalle aziende per il diritto allo studio universitario; Detti contratti, in conformità all'art. 5, comma 2, della legge n. 431/98, non possono avere una durata inferiore a sei mesi e superiore a trentasei, prorogabili per lo stesso periodo. Possono, inoltre, essere sottoscritti dal singolo o da gruppi di studenti e dalle aziende per il diritto allo studio universitario; con espressa previsione negli stessi del preavviso di risoluzione da parte del conduttore/i non superiore ad un mese.

Tali contratti, a condizione che il comune sia sede di Università, possono essere validamente conclusi qualora il conduttore sia iscritto ad un corso di laurea o di perfezionamento anche postlaurea ricompresi quelli riconosciuti dalla L. 508/1999 ed erogati pertanto da Accademie di belle Arti, Accademia nazionale di arte drammatica, ISIA, Conservatori di musica e Istituti musicali parificati, o corsi di specializzazione post-laurea in un comune diverso da quello di residenza. CONFAPPI GARGOL

#### 20. Canone massimo dell'alloggio sociale e accordo integrativo

Ferma restando la modalità di calcolo della superficie convenzionale, come definita al precedente articolo 8) e del canone che deriva con l'applicazione dell'articolo 9 del presente accordo. I canoni massimi dell'alloggio sociale, in applicazione dell'art. 2, comma 3, del decreto 22 aprile 2008 sono individuati all'interno delle fasce di oscillazione in misura che tenga conto delle agevolazioni pubbliche comunque erogate al locatore. Tali agevolazioni costituiscono, anche in riferimento a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 7, secondo periodo del D.M. 16 gennaio 2017, elemento oggettivo che determina una riduzione del canone massimo, come individuato nelle fasce di oscillazione stabilite nel presente accordo.

Nella definizione di detti canoni si applicano le modalità di calcolo previste all'articolo 9 del presente accordo ma il canone di locazione massimo in nessun caso potrà essere superiore al canone medio così come determinato dalla fascia di appartenenza.

Per gli oneri accessori si applica quanto previsto dall'art 4 del D.M. 16 gennaio 2017.

#### 21. Accordi integrativi grandi proprietà

Per le compagnie assicurative, i fondi immobiliari, le associazioni e le fondazioni di previdenza, gli istituti di credito, gli enti previdenziali pubblici, i soggetti giuridici o fisici detentori di grandi proprietà immobiliari (per tali sono da intendersi le proprietà in capo ad un medesimo soggetto, di più di 80 (ottanta) unità immobiliari destinate ad uso abitativo anche se ubicate in modo diffuso e frazionato sul territorio nazionale), i canoni sono definiti, all'interno dei valori minimi e massimi stabiliti dalle fasce di oscillazione per le aree omogenee e per le eventuali aggregazioni di microzone individuate dalle contrattazioni territoriali, in base ad appositi accordi integrativi fra la proprietà interessata e le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori partecipanti al tavolo di confronto per il rinnovo della Convenzione nazionale o comunque firmatarie degli accordi territoriali relativi. Tali accordi integrativi prevedono, di norma, speciali condizioni migliorative per far fronte ad esigenze di particolari categorie di conduttori nonché la possibilità di modificare ed integrare il tipo di contratto. Gli accordi integrativi possono individuare valori massimi del canone, all'interno delle fasce, ai fini dell'applicazione dell'art. 2, comma 3 del decreto 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 giugno 2008, n. 146.

#### 22. Riparazioni ordinarie e straordinarie

Per quanto concerne la ripartizione delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria le parti convengono di provvedere applicando la "Tabella Oneri Accessori" allegato D),del Decreto 16

Per quanto non previsto nella citata Tabella Oneri Accessori, la parti fanno riferimento alle norme vigenti e agli usi locali.

#### 23. Attestazione bilaterale di rispondenza ex art. D.M. 16.01.2017

Nella normativa vigente, i contratti concordati, di cui al presente accordo, costituiscono l'unico strumento per regolare e calmierare il mercato della locazione ad uso abitativo e, tenuto conto delle agevolazioni fiscali statali e comunali previste per coloro che si avvalgono di tali contratti, l'obiettivo di tutte le parti firmatarie e anche delle Istituzioni centrali e locali deve essere quello di accertare la conformità al presente accordo territoriale così come previsto dal DM 16/01/2017 di canoni e quanto altro previsto dai contratti di locazione sottoscritti tra le parti. Per il raggiungimento di tale fine:

- 1. Le parti contrattuali possono essere assistite a loro richiesta, dalle rispettive organizzazioni della proprietà edilizia o dei conduttori. Dell'assistenza si dà atto nel contratto che è sottoscritto dalle organizzazioni che l'hanno prestata con dichiarazione in calce al contratto stesso.
- 2. Le attestazioni previste dall'art. 1 comma 8, art. 2 comma 8, art. 3 comma 5 del Decreto Ministeriale 16/01 /2017 sono rilasciate alla parte richiedente da una organizzazione degli inquilini e da una della proprietà edilizia firmataria del presente accordo secondo le modalità e tramite l'elaborazione e consegna del modello di attestazione di cui all'Allegato 3) al presente accordo.
- 3. Le attestazioni previste dall'art. 1 comma 8, art. 2 comma 8, art. 3 comma 5 del Decreto Ministeriale 16/01 /2017, «può essere fatta valere per tutti i contratti di locazione, stipulati successivamente al suo rilascio, aventi il medesimo contenuto del contratto per cui e' stata rilasciata, fino ad eventuali variazioni delle caratteristiche dell'immobile o dell'accordo territoriale del comune a cui essa si riferisce».(Legge 4 agosto 2022 N.122,Capo II, art. 7, G.U.193 del 19/08/2022). CHEAPPI GLOBLA

#### 24. Commissione conciliativa stragiudiziale facoltativa

In caso di qualsiasi controversia che dovesse sorgere in merito all'interpretazione ed esecuzione dei contratti di locazione, di cui al presente accordo, nonché in ordine all'esatta applicazione degli accordi territoriali o integrativi, ciascuna parte, prima di adire l'autorità giudiziaria, deve ricorrere all'apposta Commissione di Negoziazione Paritetica e Conciliazione stragiudiziale prevista dall'art. 6 del D.M.16/01/2017 con le modalità stabilite dal Regolamento allegato E) del DM 16/01/2017. Per l'avvio della procedura la parte interessata utilizza il modello Allegato E) al presente Accordo.

Letto, confermato e sottoscritto. ASSOCIAZIONI PROPRIETARI ONFEDILIZIA - APE ineto Ediplia dello Prov. di Perugio 1997 - 06128 PERUGIA FET 1073:5058212 Per APE - Strappaghetti Paolo.. IL PRESIDENTE PROV. LE (Dott. Classificompretti)
C VINA GIORDI 29 - Tel. 075.5736441 Per APPC - Moretti Claudio..... Per CONFAPPI - Giuseppina Balducci... mail: segreteria.confappiumbria@gmail.com Per CONFABITARE PERUGIA - Alessandro Lignani... **SINDACATI INQUILINI** SUNIA PROV.LE CRISTINA PIASTRELLI Per S.U.N.I.A. - Cristina Piastrelli ........ PERUGIA : Via del Macello, 18 DE 19,7075 5069837/810 e mail: Suniaperugia@libero.it Per S.I.C.E.T. - Gino Bernardini ...... CASA AVERRITORIO.... U.N.I.Ag T. - UIL Previncia di Perugia Per U.N.I.A.T. APS UMBRIA - Ciambelli Gianluca ......Via Ruggie D'Aridreotto; 5 UNIONE INCOMENDATA IL SEGRETARIO REGIO Per UNIONE INQUILINI - Aurel Ribac... Via Campo di Marte, 8/M - PERUGIA THEP ON LESSES SELECTION DE PLONI DE PLANT MAN Per FEDER.CASA- Marta Serpolla...

#### **ORGANIZZAZIONI UNIVERSITARIE**

Per CONIA – Ivo Fagiolari.....

Per SINISTRA UNIVERSITARIA - UDU- Lorenzo Mazzola. A.

U)	CONCORDATO NEL COMUNE DI SPOLETO
	CONCORDATO NEL COMUNE DI SPOLETO  CONFREDITA  ATTESTAZIONE BILATERALE DI RISPONDENZA EX D.M. 16/01/2017
	L'Organizzazione ,,in persona di , el l'Organizzazione , in persona di , firmatario dell'Accordo territoriale per il Comune di Spoleto depositato il .//  Premesso che
	via/P.zzan,nella qualità di locatore  e il sig
	sito annn
1	pianoint, composta di n vani, inclusi servizi per un totale di,00 mq e dotata altres dei seguenti elementi accessori:balcone di mq, portici dimq,cantina di mq, superficie scoperta di pertinenza dell'immobile in godimento esclusivo del conduttore(giardino)dimq superficie condominiale a verde nella misura corrispondente alla quota millesimale dell'unità immobiliare dimq,autorimessa singola(garage)dimq, posto macchina in uso esclusivo di mq per una superficie convenzionale (calcolato ai sensi del punto 8 dell'accordo locale vigente per il Comune di Spoleto) è di mq,00 parzialmente/totalmente ammobiliata come da elenco a parte, sottoscritto da contraenti con incremento del 20/25% dell'art.10, come previsto dall'Accordo territoriale del Comune di Spoleto.
	a)Estremi catastali identificativi dell'unità immobiliare: Catasto fabbricati del Comune di Spoleto foglio; particella; sub,Cat. A/; classe consistenza vani .,; R.C Euro.
	b)Prestazione Energetica dell'unità immobiliare:Classe energetica, di cui all'attestato APE n° del// con la validità fino al//;
	Con riferimento al contratto stipulato il

#### 1. ELENCO TUTTE LE SUPERFICI CALPESTABILI

NECESSARI PER IL CALCOLO DELLA SUPERFICIE CONVENZIONALE:

APP.- ....mq; :balcone di .... mq, portici di ....mq,cantina di ....mq, superficie scoperta di pertinenza dell'immobile in godimento esclusivo del conduttore(giardino)di ....mq, superficie condominiale a verde nella misura corrispondente alla quota millesimale dell'unità immobiliare di ...,..mq, autorimessa singola(garage) di ...,..mq, posto macchina in uso esclusivo di ...,..mq

## 2. ELENCO DEGLI ELEMENTI OGGETTIVI DELL'IMMOBILE AI FINI DELL'INDIVIDUAZIONE DELLA SUB FASCIA

- a) Vano con destinazione cucina con almeno una finestra(escluso soggiorno con angolo cottura);
- b) Unità immobiliari servite dall'ascensore;
- c) Impianti tecnologici, di esalazione e scarico conformi alle norme igienico-sanitarie e di sicurezza vigenti alla data di stipula del contratto;
- d) Riscaldamento autonomo;
- e) Doppio bagno di cui almeno uno con finestra e dotato di WC e Lavabo; il secondo bagno dovrà garantire al minimo WC e lavabo e complessivamente nell'immobile dovranno essere presenti tutti gli elementi (w.c., bidet, lavabo, vasca da bagno o doccia);

- Interventi di manutenzione straordinaria interna di almeno due tipologie tra rifacimento integrale di almeno un bagno; rifacimento integrale cucina, rifacimento infissi o pavimenti per almeno 50%, il tutto accertato ed eseguito negli ultimi 10 anni dalla data di stipula del contratto;
- g) Interventi di manutenzione straordinaria esterna integrale di impianti tecnologici comuni propri dell'edificio o facciate o coperture o scale e spazi comuni interni, ultimati da non oltre dieci anni, il tutto accertato ed eseguito negli ultimi 10 anni dalla data di stipula del contratto;
- Porte blindate o porta rinforzata o comunque dotata di meccanismi antieffrazione;
- Vetri termici o doppi vetri; i)
- Abitazione sita in un comparto in cui siano presenti almeno tre dei seguenti servizi, esercizi commerciali, uffici j) pubblici, aree verdi pubbliche e servizi sociali;
- to dolla harriara architettaniche:

k)  )		ormativa antisismica, con riferi		e o di avvenuto
-,	adeguamento antisismico;	,	•	
m)	Immobile unifamiliare (casa	a singola) o cielo- terra quest'ultin	no dotato di giardino o cortile;	
	Sistema di sicurezza o siste			
0)		del quale fruiscono almeno 50%	dei vani utili;	
p)		la produzione di acqua calda;		
-	Fabbricato con servizio di p		I/NIONE 1	x Dullin
r)	Immobile con piscina anche			X
s)	Impianto solare fotovoltaico	per la produzione di energia elet	trica.	7)
	TOTALE ELEMENT	OGGETTIVI n:(		•
	3. ALTRI PARAMETI	RI PER LA DETERMINAZION	NE DEL CANONE CONCORI	DATO:
				•••••
	SUPERFICE CONV	ENZIONALE MQ,		
A	REA URBANA OMOGEN	EA: ZONA	,SUB FASCIA	
F	ASCIA DI OSCILAZIONE	: MIN/MAX €/MQ/_		
C	ANONE CONCORDATO:		CONFOSTAN	•
M	IENSILE: €	,ANNUALE:		
		nizzazioni sottoscrittrici, sulla b		ora dichiarati, anche
ai	i fini dell'ottenimento di age	evolazioni fiscali e tributarie loca	ıli,	
A	TTESTANO			
de re C	escritto corrispondono a e elativamente all'immobile s	alle parti circa gli elementi sub. quanto previsto dall'Accordo sito in Spoleto (PG) Via ne di Spoleto, nel foglio Euro	territoriale vigente per il Co , piano	omune di Spoleto, o ° e distinto al
a	utorimessa singola: foglio	.; particella; sub ,Cat. C/6;	classe, consistenza mq;R.	.C, Euro.
	Sicac FOR		O	MAT
	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	/	. (	٦ ٨

p.l'Organizzazione Inquilini

B) Il locatore

p.l'Organizzazione dei proprietari

CONFARE GROLL

#### ACCORDO PER LA STIPULA DEI CONTRATTI A CANONE CONCORDATO

#### **COMUNE DI SPOLETO**

	ZON	A 1 (CENTRALE)	
	9	UB-FASCE	
MINIMO €/MQ	MA	SSIMO €/MQ	
	SUB1	SUB2	
30	65	75	
n. di elementi	0 - 3	superiore a 3	

	Z	ONA 2 (SEMICENTRO)	
		SUB-FASCE	
MINIMO €/MQ		MASSIMO €/MQ	
	SUB 1	SUB 2	SUB 3
26	42	60	65
n. di elementi	0 - 3	4 -5	superiore a 5

	-	ZONA 3 (PERIFERICA)	
		SUB-FASCE	
MINIMO €/MQ		MASSIMO €/MQ	
	SUB 1	SUB 2	SUB 3
24	38	55	60
n. di elementi	0 - 3	4 -5	superiore a 5

CONFABRIAN

	ZONA 4	DELLE FRAZIONI)	
	SUI	3-FASCE	
MINIMO €/MQ	MASS	IMO €/MQ	
	SUB 1	SUB 2	,
22	35	50	
n. di elementi	0-3	superiore a 3	

CONFAPPI GUIDDL

-

Sue g

Appe De

A A

• Solo per la ZONA 3 (PERIFERICA) e la ZONA 4 (DELLE FRAZIONI) per ogni elemento maggiore a 8(otto) è prevista una maggiorazione di un punto, percentuale per ogni elemento in più.

Sicar Any

FEDER. CON A

UNIONE INQUILINI

FEDER.CASA
Avd Batta Serpotta
15-3-201 Pegryania Regionale dell'Umb

IL PRESIDENTE PROVIE (Dott. Claudio Moretti) Via A. Checchi, 29 - Tel. 075/573844 06123 PERUGIA Serie generale - n. 62

5-3-201 **Segretaria** Regionale dell'Umbra Ufficiale della Repubblica Italiana

III Serietario


III Serietario

CRISTINA PLASTRELLI

PERUGIA - Vra del Macello, 18

Tel. 075 5069837/810

e.mail: suniaperugia elibero.it



ALLEGATO A

LOCAZIONE ABITATIVA 41366 1545

LOCAZIONE ABITATIVA 4136601515 (Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 2, comma 3)/la Ruggero D'Andreotto, 5/A

06124 PERUGIA

	Olumera bobol and an and a	
Il/La sig./soc. (1)	di seguito	
denominato/a locatore (assistito/a da (2)	in persona di	
) concede in locazione al/ alla sig. (1)		
di seguito denominato/ a conduttore, identificato/ a mediante (3)		
(assistito/a da (2)in persona diaccetta, per sé e suoi aventi causa,		
A) l'unità immobiliare posta in via	n niano	
scala int composta di n vani, oltre cucina e		
seguenti elementi accessori (indicare quali: soffitta, cantina, autorimess		
comune o meno, ecc.)		
	•••••	
		<b>~</b> .
non ammobiliata / ammobiliata (4) come da elenco a parte sottoscritto	dalle parti.	BRIA
B) una porzione dell'unità immobiliare posta in	via	<b>4</b> = 1
n piano scala int com	mosts di n amni altre	<b>2</b> 0
cucina e servizi, e dotata altresì dei seguenti elementi accessori (ind	licare queli: coffitte cantine	10°
autorimessa singola, posto macchina in comune o meno, ecc. ) il cui ut	ilizzo è regoleto nel seguente	Sold .
modo (5)	111220 e regulato nel seguente	T. K.
non ammobiliata / ammobiliata (4) come da elenco a parte sottoscritto o	dalla aari	
(4) come da cicico a parte sottoscritto	zane parti.	2
a) estremi catastali identificativi dell'unità immobiliare:		
b) prestazione energetica:		
b) prestazione energetica:	***************************************	
c) sicurezza impianti	***************************************	
d) tabelle millesimali: proprietà riscaldamento acqua	altre	
La locazione è regolata dalle pattuizioni seguenti.	CONFAP	
22 receive e regolata dane pattuizioni seguenti.	CONFEDERAZION	DILLA
A and a fine	PICCOLA PROPRIETA  Coordinatore Regionale G	MMOBILIARE
Articolo1	Tel. 368.3251	799 na bolduce:
(Durata)	Email: segreteria.confapping	Tible mail
Il contratto è stimulato per la directa di		
Il contratto è stipulato per la durata di		•
wild provide scaucified. Ove to Darti non concording out timests de	si madaaima di	
Providence di diritto di duc airiri. Izira calva la facoltà di diedatto de me		•
The same of the sa	allambia.la 9 3.11. 1	- 3
The state of the s		<b>≥</b> ≥ ≥
	officers in management of	BR:A GIONALE HAN
innovo a nuove condizioni ovvero per la rinuncia al rinnovo del contra	tto comunicanda la mas	四百五

e alla prima scadenza, ove le parti non concordino sul rinnovo del medesimo, il contratto è prorogato di diritto di due anni, fatta salva la facoltà di disdetta da parte del locatore che intenda adibire l'immobile agli usi o effettuare sullo stesso le opere di cui all'articolo 3 della legge n. 431/98, ovvero vendere l'immobile alle condizioni e con le modalità di cui al citato articolo 3. Alla scadenza del periodo di proroga biennale ciascuna parte ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni ovvero per la rinuncia al rinnovo del contratto, comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all'altra parte almeno sei mesi prima della scadenza. In mancanza della comunicazione, il contratto è rinnovato tacitamente alle stesse condizioni. Nel caso in cui il locatore abbia riacquistato la disponibilità dell'alloggio alla prima scadenza e non lo adibisca, nel termine di dodici mesi dalla data in cui ha riacquistato tale disponibilità, agli usi per i quali ha esercitato la facoltà di disdetta, il conduttore ha diritto al ripristino del rapporto di locazione alle stesse condizioni di cui al contratto disdettato o, in alternativa, ad un risarcimento pari a trentasei mensilità dell'ultimo canone di locazione corrisposto.

UNIONE INQUILINI

Aurel P.bac
Via Campo d' Marie 8 M - PERUGIA
Tel. 075.5056392 - Cal. 340.6072337









IL SEGRETATIONEGION

# UNIONE INQUILINI) IL SEGRETARIO REGIONAL


Via Campo di Marte 3/M - ERUGIA 15-3-2019. 075.5056392 - Coll. 30 6/4/4/5/JA

A Ufficiale della Repubblica Italiana

CA PRESIDENTE PROVIE Dott. Clearly Moretti) Via A Checuni 29-Tel. 075/5736441 18123 PERUGIA

Serie generale -- n. 62

Articolo 2 (Canone)



<b>A.</b> 11	canone	annuo	di locaz	zione, se	condo	quanto denosita	stabilit	o dall'A	ccordo	territoria	ale tr
data	, è co ilio del lo	nvenuto catore o	in euro	, 0v  ezzo di h	onifica I	, che il (	condutto	rativo so Ore si obl	ttoscrit oliga a o	to tra corrispond	(7) in lere ne
• • • • • • • •	*********		·····	our c	(A)	•••••••	с	iascuna,	alle	seguenti	date
variazi	one Istat	ed esci	o territoria contrattata usivament opzione. (	e nel cas							
obbliga ovvero Nel cas	a corri	sponder	è conven è conven e nel dor una, alle setto decret	micilio d ., in eguenti d to sia pre	iel locat n ate	canone	vero a rate	mezzo eguali	rto che di bor anticij	il condut nifico bar pate di l)	tore si ncario, euro

#### Articolo 3 (Deposito cauzionale e altre forme di garanzia)

A garanzia delle obbligazioni assunte col presente contratto, il conduttore versa/non versa (4) al locatore (che con la firma del contratto ne rilascia, in caso, quietanza) una somma di euro pari a mensilità (9) del canone, non imputabile in conto canoni e produttiva di interessi legali, riconosciuti al conduttore al termine di ogni anno di locazione, salvo che la durata contrattuale minima non sia, ferma la proroga del contratto per due anni, di almeno 5 anni o superiore. Il deposito cauzionale così costituito viene reso al termine della locazione, previa verifica sia dello stato dell'unità immobiliare sia dell'osservanza di ogni obbligazione contrattuale. Eventuali altre forme di garanzia: (10)

CONFEDERAZIONE DELLA PICCOLA PROPRIETA IMMOBILIARE
Coordinatore Regionaly Giffensina Belducci
Tel. 349/345/048
Finall: secretaria confederation/hria@amail.com

Articolo 4
(Oneri accessori)

Per gli oneri accessori le parti fanno applicazione della Tabella oneri accessori, allegato D al decreto emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge n. 431/1998 e di cui il presente contratto costituisce l'allegato A.

In sede di consuntivo, il pagamento degli oneri anzidetti, per la quota parte di quelli condominiali/comuni a carico del conduttore, deve avvenire entro sessanta giorni dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento, il conduttore ha diritto di ottenere l'indicazione specifica delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione. Ha inoltre diritto di prendere visione - anche tramite organizzazioni sindacali - presso il locatore (o il suo amministratore o l'amministratore condominiale, ove esistente, dei documenti giustificativi delle spese effettuate. Insieme con il pagamento della prima rata del canone annuale, il conduttore versa una quota di acconto non















FEDER.CASA Avv. Marte Serpella 1 Segundo Decembro dell'Ombita

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

A. L. PRESIDENTE PROVILE (Dott. Claudio Moretti) VeA. Checoti, 29-Tel. 075/573644 06123 PERUGIA

n 62

superiore a quella di sua spettanza risultante dal rendiconto dell'anno precedente (11). Per le spese di cui al presente articolo il conduttore versa una quota di euro.....

SUN A SPAR CONTROL (12).
(I SPAR CONTROL (12

Tel. 075 5069837/810

Articolo 5
(Spese di bollo e di registrazione)

Tel. e Fay

e.mail: suniaperugia@libero.it

Le spese di bollo per il presente contratto e per le ricevute conseguenti sono a carico del conduttore.

Il locatore provvede alla registrazione del contratto, dandone documentata comunicazione al conduttore - che corrisponde la quota di sua spettanza, pari alla metà - e all'Amministratore del condominio ai sensi dell'art. 13 legge 431 del 1998.

Le parti possono delegare alla registrazione del contratto una delle organizzazioni sindacali che abbia prestato assistenza ai fini della stipula del contratto medesimo. (13)

Articolo 6
(Pagamento)

Il pagamento del canone o di quant'altro dovuto anche per oneri accessori non può venire sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, quale ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualsiasi causa, anche di una sola rata del canone, nonché di quant'altro dovuto, ove di importo pari almeno ad una mensilità del canone, costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

Articolo 7

L'immobile deve essere destinato esclusivamente a civile abitazione del conduttore e delle seguenti persone attualmente con lui conviventi ......

Salvo espresso patto scritto contrario, è fatto divieto di sublocazione e di comodato sia totale sia contrariale. Per la successione nel contratto si applica l'articolo 6 della legge n. 392/78, nel testo contrare della contrare della Corte costituzionale n. 404/1988.

PICCOLO PROPRIETA' IMMOBILIARE

Articolo 8
(Recesso del conduttore)

138699545

/ia Ruggero D'Andrecho, 5/A 06124 PERUGIA

E' facoltà del conduttore recedere dal contratto per gravi motivi, previo avviso da recapitarsi tramite lettera raccomandata almeno sei mesi prima.

Articolo 9 (Consegna)

Il conduttore dichiara di aver visitato l'unità immobiliare locatagli, di averla trovata adatta all'uso convenuto e, pertanto, di prenderla in consegna ad ogni effetto col ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento custode della stessa. Il conduttore si impegna a riconsegnare l'unità immobiliare nello stato in cui l'ha ricevuta, salvo il deperimento d'uso, pena il risarcimento del danno; si impegna, altresì, a rispettare le norme del regolamento dello stabile ove esistente, accusando in tal caso ricevuta dello stesso con la firma del presente contratto, così come si impegna ad osservare le deliberazioni dell'assemblea dei condomini. È in ogni caso vietato al conduttore compiere atti e tenere comportamenti che possano recare molestia agli altri abitanti dello stabile.

Le parti danno atto, in relazione allo stato dell'unità immobiliare, ai sensi dell'articolo 1590 del Codice civile di quanto segue:

UNIONE INQUIUNI
IL SEGRETARIO REGIONALE
Auret/Ribert

Via Campo di Marie, 2/M/3 PERUGIA Tel. 075.5056392 - Cell. 840.6072337









All so



— 90 -

15-3-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

IL PRESIDENTA PROVILE
(Dott. Classic Moretti)
VIA. Cheoch, 26 [6], 075/573844

06123 PERIOGÍA generale - in.

Articolo 10 (Modifiche e danni)

073.5066212

Il conduttore non può apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali locati ed alla loro destinazione, o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto del locatore. Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che possano derivargli da fatti dei dipendenti del locatore medesimo qualcin per interruzioni incolpevoli dei servizi.

Articolo 11
(Assemblee)

PICCOLA PROPRIETA: / MARCONILARE
Coordinatore Regignate / Mulepping Balducc
Tel. 368-8751048
Email: segreteria.confabple/fisherin/Barrosil.com

Il conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell'unità immobiliare locatagli, nelle deliberazioni dell'assemblea condominiale relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d'aria. Ha inoltre diritto di intervenire, senza voto, sulle deliberazioni relative alla modificazione degli altri servizi comuni.

Quanto stabilito in materia di riscaldamento e di condizionamento d'aria si applica anche ove si tratti di edificio non in condominio. In tale caso (e con l'osservanza, in quanto applicabili, delle disposizioni del codice civile sull'assemblea dei condomini) i conduttori si riuniscono in apposita assemblea, convocata dalla proprietà o da almeno tre conduttori.

#### Articolo 12

(Impianti)

Il conduttore - in caso d'installazione sullo stabile di antenna televisiva centralizzata - si obbliga a servirsi unicamente dell'impianto relativo, restando sin d'ora il locatore, in caso di inosservanza, autorizzato a far rimuovere e demolire ogni antenna individuale a spese del conduttore, il quale nulla può pretendere a qualsiasi titolo, fatte salve le eccezioni di legge.

Per quanto attiene all'impianto termico autonomo, ove presente, ai sensi della normativa del d.lgs n. 192/05, con particolare riferimento all'art. 7 comma 1, il conduttore subentra per la durata della detenzione alla figura del proprietario nell'onere di adempiere alle operazioni di controllo e di manutenzione.

### Articolo 13 (Accesso)

Il conduttore deve consentire l'accesso all'unità immobiliare al locatore, al suo amministratore nonché ai loro incaricati ove gli stessi ne abbiano - motivandola - ragione.

Nel caso in cui il locatore intenda vendere o, in caso di recesso anticipato del conduttore, locare l'unità immobiliare, questi deve consentirne la visita una volta la settimana, per almeno due ore, con esclusione dei giorni festivi oppure con le seguenti modalità:

#### Articolo 14


(Commissione di negoziazione paritetica e conciliazione stragiudiziale)

La Commissione di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 431 del 1998, è composta da due membri scelti fra appartenenti alle rispettive organizzazioni firmatarie dell'Accordo territoriale sulla base delle designazioni, rispettivamente, del locatore e del conduttore.

L'operato della Commissione è dissiplinato dal documento "Procedure di negoziazione e

UNIONE INQUILINI SEGRETARIO REGIONALE - 91 -

Campo di Martin BM - PERUGIA 075.5056392 (GII. 340.6072337





CALCACARY \*13000000 D'ANGROND SA NIAT.



A lana alamaala.

A. P. A. C.

IL PRESIDENTE PROV.LE

(Doct. Chulde Moretti)

Val. Checoli, 20-Tel. 075,573644

Serie generali Rucha

Serie generali Rucha

conciliazione stragiudiziale nonché modalità di funzionamento della Commissione", Allegato E al citato decreto.

La richiesta di intervento della Commissione non determina la sospensione delle obbligazioni contrattuali.

La richiesta di attivazione della Commissione non comporta oneri.

#### Articolo 15 (Varie)

A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, il conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più non li occupi o comunque detenga, presso l'ufficio di segreteria del Comune ove è situato l'immobile locato.

Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non con atto scritto.

Il locatore ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione (d.lgs n. 196/03).

Per quanto non previsto dal presente contratto le parti rinviano a quanto in materia disposto dal Codice civile, dalle leggi n. 392/1978 e n. 431 del 1998 o comunque dalle norme vigenti e dagli usi locali nonché alla normativa ministeriale emanata in applicazione della legge n. 431 del 1998 ed all'Accordo definito in sede locale.

√136994645

Via Ruggero D'Andreotto, 5/2

06124 PERUGIA

Aute clausoie.	***************************************
Letto, approvato e sottoscritto	CONFAPPI
<b>, lì,</b>	CONFEDERAZIONE DELLA PICCOLA PROPERTA' IMMOBILIARE
Il locatore	CONFAPPI  CONFEDENCIONE DELLA  PICCOLA PROPRIETA' IMMOBILIARE  Coordinatore Resignable Giuseppina Balducci  TA: 3193341068  Email: segreletic confappiumbaja@gmail.com
Il conduttore	

A mente degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, le parti specificamente approvano i patti di cui agli articoli 3 (Deposito cauzionale e altre forme di garanzia), 4 (Oneri accessori), 6 (Pagamento, risoluzione), 9 (Consegna), 10 (Modifiche e danni), 12 (Impianti), 13 (Accesso), 14 (Commissione di negoziazione paritetica e conciliazione stragiudiziale) e 15 (Varie) del presente contratto.

Il conduttore ......

SUNIA PROV. L. II Septembro. L. CRISTINA PIASTRELLI

CRISTINA PIASTRELLI PERUGIA - Via del Macello, 18 Tel. 075 5069837/810 e.mail: suniaperugia@libero.it

#### UNIONE INQUILINI IL SEGRETARIO REGIONALE

Via Campo di Marte (B/M - PERUGIA Tel. 075.5056392 - Cell. 340.6072337

NOTE Via Campo di Marte

(1) Per le persone fisiche, riportare: nome e cograme; luogo e data di nascita; domicilio e codice fiscale. Se il contratto è cointestato a più persone riportare i dati anagrafici e fiscali di tutti. Per le persone giuridiche, indicare: ragione sociale, sede, codice fiscale, partita IVA, numero d'iscrizione al Tribunale; nonché nome, cognome, luogo e data di nascita del legale rappresentante.












## UNIONE INQUILINI IL SEGRETARIO REGIONALE Aurel Phogra

Via Campo di Marte, 8/M ARERUGIA
Tel 075 5056392 - Call 40 6072337
Tel 075 5056392 - Call 40 6072337

IL PRESIDENTE PROVILE (Don Claudic Moretti, finA Cheochi, 29 - Toi. 175/573644 08123 PERUGIA Serie generale - II. 62



(3) Documento di riconoscimento: tipo ed estremi. Nel caso in cui il conduttore sia cittadino extracomunitario, deve essere data comunicazione all'autorità di P.S., ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 286/98.

(4) Cancellare la parte che non interessa.

(5) Descrivere la porzione locata. Precisare altresì che il conduttore avrà l'uso condiviso di servizi e spazi comuni, che il locatore si riserva la residua porzione con facoltà di locarla e che il canone di cui all'art. 2 è stato imputato in proporzione alla sua superficie.

(6) La durata minima è di anni tre.

(7) Indicare i soggetti sottoscrittori dell'Accordo integrativo (Proprietà, Gestore, Cooperativa, Impresa di costruzione, Comune, Associazioni della proprietà edilizia e Organizzazioni dei conduttori).

(8) Nel caso in cui il locatore opti per l'applicazione della cedolare secca, è sospesa, per un periodo di tempo corrispondente alla durata dell'opzione, la facoltà di richiedere l'aggiornamento del canone, anche se prevista nel contratto a qualsiasi titolo, inclusa la variazione accertata dall'Istat dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente.

L'applicazione della cedolare secca è sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali, nonché delle imposte di bollo e registro, ivi comprese quelle sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto.

(9) Massimo tre mensilità.

b c d

(10) Indicare fidejussione bancaria o assicurativa, garanzia di terzi o altro

(11) Per le proprietà di cui all'art. 1 commi 5 e 6 del DM Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti ex art. 4 comma 2 della Legge 431/98, e comunque per gli immobili posti in edifici non condominiali, utilizzare la seguente formulazione, sostitutiva dell'intero articolo:

Sono a carico del conduttore, per le quote di competenza esposte all'articolo 4, le spese che in base alla Tabella oneri accessori, allegato D al decreto emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 4, comma 2 della legge n. 431/98 - e di cui il presente contratto costituisce l'allegato A - risultano a carico dello stesso. Di tale Tabella la locatrice e il conduttore dichiarano di aver avuto piena conoscenza.

In sede di consuntivo, il pagamento degli oneri anzidetti deve avvenire entro sessanta giorni dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento, il conduttore ha diritto di ottenere l'indicazione specifica delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione. Ha inoltre diritto di prendere visione - anche tramite organizzazioni sindacali - presso il locatore (o il suo amministratore, ove esistente) dei documenti giustificativi delle spese effettuate. Insieme con il pagamento della prima rata del canone annuale, il conduttore versa una quota di acconto non superiore a quella di sua spettanza risultante dal consuntivo dell'anno precedente.

La locatrice dichiara che la quota di partecipazione dell'unità immobiliare locata e delle relative pertinenze al godimento delle parti e dei servizi comuni è determinata nelle misure di seguito riportate, che il conduttore approva ed espressamente accetta, in particolare per quanto concerne il riparto delle relative spese.

oprova ed espressamente accetta, in particolare p spese generali	per quanto concerne il riparto delle relative spes
spese ascensorespese riscaldamentospese condizionamentospese condizionamentospese condizionamentospese spese condizionamentospese spese condizionamentospese spese spesi spese spesi spese spesi spese spese spesi spese spesi spese spesi spese spesi	CONFEDERAZIONS DELLA PICCOLA PROPRIETA: SINGEHLIARE Coordinatore Regionale Guardinia Balducci Tel. 368.3361/58
spese condizionamento	Tel. 368.3361 66 Email: segreteria.com/applichtric/@gmail.com

La locatrice, esclusivamente in caso di interventi edilizi autorizzati o di variazioni catastali o di mutamento nel regime di utilizzazione delle unità immobiliari o di interventi comportanti modifiche agli impianti, si riserva il diritto di adeguare le quote di ripartizione delle spese predette, dandone comunicazione tempestiva e motivata al conduttore. Le nuove quote, così determinate, vengono applicate a decorrere dall'esercizio successivo a quello della variazione intervenuta. In caso di disaccordo con quanto stabilito dalla locatrice, il











conduttore può adire la Commissione di negoziazione paritetica di cui all'articolo 6 del decreto emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 431/98, e costituita con le modalità indicate all'articolo 14 del presente contratto.

Sono interamente a carico del conduttore i costi sostenuti dalla locatrice per la fornitura dei servizi di riscaldamento/raffrescamento/condizionamento dei quali l'immobile risulti dotato, secondo quanto previsto dalla Tabella di cui al presente articolo. Il conduttore è tenuto al rimborso di tali costi, per la quota di sua competenza.

Il conduttore è tenuto a corrispondere, a titolo di acconto, alla locatrice, per le spese che quest'ultima sosterrà per tali servizi, una somma minima pari a quella risultante dal consuntivo precedente. E' in facoltà della locatrice richiedere, a titolo di acconto, un maggior importo in funzione di documentate variazioni intervenute nel costo dei servizi, salvo conguaglio, che deve essere versato entro sessanta giorni dalla richiesta della locatrice, fermo quanto previsto al riguardo dall'articolo 9 della legge n. 392/78. Resta altresì salvo quanto previsto dall'articolo 10 di detta legge.

			annualità,					da	versare	è d	i euro	,	da
corr	isp	ondere	in	rate al	le seguenti	scade	nze:					,	

aJ	euro	
al	euro	

al ......euro ......saivo conguaglio.

(12) Indicare: mensile, bimestrale, trimestrale, ecc.

(13) Nel caso in cui il locatore opti per l'applicazione della cedolare secca non sono dovute imposte di de registro, ivi compresa quella sulla risoluzione.

ist. 6 18.8 Substitute 12

CONFAPPI
CONFEDERAZIONE DELLA
PICCOLA PROPRIETA/ MAMOSILIARE
Coordinatore Regionale (Suspopida Balducci
Tel. 368.315/968
Email: segreteria.confafojurnbrid@gnaik.com

VIA Ruggero D'Andreotto, 5/A

05 24 PERUGIA

unletepeperugia@gmail.com

SUNIA PROV. LE
II Ségrétario
CRIST: NA PLASTRELLI
PERUGIA- Via del Macello, 18
Tel. 075 5069837/810
e.mail: suniaperugia@libero.it

UNIONE INCIVILINI
IL SEGRETARIO REGIONALE

Astroit Fac

Via Campo di Mario 6/M - PERUGIA
Tel. 075.5068292 - Cell. 340.6072327


FEDER CASA
Avv. Marty Serpolla
gretario Regionale dell'Umbria

SICEY UMBRIA SINDAY VO QUILINI CASA TERRITORIO



# UNIONE INQUIDNI IL SEGRETARIO REGIONALE Aurel Ribert

Via Campo di Marte d'M - PERUGIA
Tal. 075.5056392 - Cell. 340.6072337
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA



15-3-2017

FEDER CASA TV. Herta Serpella eta/io Regionale dell'Umbria

SUNIAPPOV.LE

ALLEGATO B

perugió. Via del Macello, 13
LOCAZIONEGABITATIVA DI NATURA TRANSITORIA
e maii spiniparina del l'accidente 1998, n. 431, articolo 5, comma 1)

La locazione è regolata dalle pattuizioni seguenti.

CONFEDERAZIONE DELLA
PICCOLA PROPEIET SELFACEILLARE
Coordinatore Regional Circappina Balducc
Tel: 347-338-058
Fmail: segretaria professi unitaria

Articolo 1 (Durata)

Il contratto è stipulato per la durata di ......mesi/giorni (6), dal ....... al ......, allorché, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2 cessa senza bisogno di alcuna disdetta.

### Articolo 2 (Esigenza del locatore/conduttore) (4)

A) Il locatore/conduttore, nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge n. 431/98 - di cui il presente tipo di contratto costituisce l'Allegato B - e dall'Accordo territoriale tra depositato il depositato il depositato il depositato il dichiara la seguente esigenza che giustifica la transitorietà del contratto e che documenta, in caso di durata superiore a 30 giorni, allegando

UNIAT AND UMBRIA
94136694545
Via Ruggero D'Andreotto, 5/A
Odi 24 PERUGIA
unietapeperugia@gmail.com











CONFEDILIZIA - ATE RELIGIORIA DE LA CONTROL DE Tel. e Fax Control 15-3-2017

## UNIONE INQUILINI IL SEGRETARIO TRICIONALE

Via Campo di Warte, 2001 - PERUGIA
Tel. 075.5056392 - Cell. 340.6072337
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIAN

IL PRESIDENCE PROVILE (Dott. Chaulto Moretti) VIA.A. Checchi, 29-Tel. 075/5736441 06123 PERUGIA

Serie generale --n.-62

trasporti, ex depositato i sottoscritto	c art. 4 comma 1 pre- tra (7) in (	2 legge sso il Con data	431/98, e di mune di le parti	a 4 del decreto all'Accordo terri, o concordano, assi duttore da	toriale tra vvero dall stite con i	'Accordo	o integrativo
presente	locazione	ha	natura	transitoria	per eriore ai 30	il Viat A	seguente  UMBRIA 3.3
			Artico		V	la Rugo 06	ero D'Andreotto, 5/A 124 PERUGIA sperugia@gmail.com

Il presente contratto è ricondotto alla durata prevista dall'art. 2 comma 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, in caso di inadempimento delle modalità di stipula previste dall'art. 2, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto dei Ministri delle infrastrutture e dell'economia e delle finanze ex art. 4 comma 2 della legge 431/98.

In ogni caso, ove il locatore abbia riacquistato la disponibilità dell'alloggio alla scadenza dichiarando di volerlo adibire ad un uso determinato e non lo adibisca, senza giustificato motivo, nel termine di sei mesi dalla data in cui ha riacquistato la detta disponibilità, a tale uso, il conduttore ha diritto al ripristino del rapporto di locazione alle condizioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge n. 431/98 o, in alternativa, ad un risarcimento in misura pari a trentasei mensilità dell'ultimo canone di locazione corrisposto.


(Il presettantisorion si applica ai contratti con durata pari o inferiore ai 30 giorni) CONFEDERAZIONE DELLA


CONFEDERAZIONE DELLA
PICCOLA PROPRIETA' MIMOBILIARE
Coordinatore Regionale Giuspona Balducci
Tel. 368.33510 8 Articolo 4
Email: segreteria.confappium ria Bamathanni (Canone)

(Il periodo B non si applica nei contratti con durata pari o inferiore ai 30 giorni)

C. Il canone di locazione, secondo quanto stabilito dal decreto di cui all'articolo 4, comma 3, della legge n. 431/1998, è convenuto in euro......, che il conduttore si obbliga a corrispondere nel domicilio del locatore ovvero a mezzo di bonifico bancario ovvero....., in n. rate eguali anticipate di euro ...... ciascuna, alle seguenti date:

(Il periodo C non si applica ai contratti con durata pari o inferiore ai 30 giorni)











15-3-2017

#### UNIONE INQUILIN IL SEGRETARIO REATO

Via Campo di Marte/8/M Tel. 075.5056392 - Cell 40.5072337 Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana erie generale - n. 62

IL PRESID

PERUGIA

Articolo 5

(Deposito cauzionale e altre forme di garanzia)

(Dott Claudio Moretti Checohi, 20 Tel. 075/57364 A garanzia delle obbligazioni assunte col presente contratto, il conduttore versa/non versa (4) al locatore (che con la firma del contratto de locatore (che con la firma del contratto ne rilascia, in caso, quietanza) una somma di euro pari a n. ..... mensilità del canone (8), non imputabile in conto canoni e produttiva di interessi legali, riconosciuti al conduttore al termine della locazione. Il deposito cauzionale così costituito viene reso al termine della locazione previa verifica dello stato dell'unità immobiliare e dell'osservanza di ogni obbligazione contrattuale.

Altre forme di garanzia: ...
CONFAPOI CONFEDERAZIONE DELLA
PICCOLA PROPRIETA AMPOBIL
Coordinatore Regional Companying L **rda** m**bri**a@gmail.ധ Tel. 368

Articolo 6 (Oneri accessori)

II Segretatio CRISTINA PIASTREL PERUGIA - Via del Macello, 18 Tel. 075 5069837,310 e.mall: suniaperugia@iii

Email: segreteria.confi Per gli oneri accessori le parti fanno applicazione della Tabella oneri accessori, allegato D al decreto emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge n. 431/1998 e di cui il presente contratto costituisce l'Allegato B.

In sede di consuntivo, il pagamento degli oneri anzidetti, per la quota parte di quelli condominiali/comuni a carico del conduttore, deve avvenire entro sessanta giorni dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento, il conduttore ha diritto di ottenere l'indicazione specifica delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione. Ha inoltre diritto di prendere visione - anche tramite organizzazioni sindacali - presso il locatore (o il suo amministratore o l'amministratore condominiale, ove esistente) dei documenti giustificativi delle spese effettuate. Insieme con il pagamento della prima rata del canone annuale, il conduttore versa una quota di acconto non superiore a quella di sua spettanza risultante dal rendiconto dell'anno precedente. (10)

Sono interamente a carico del conduttore le spese relative ad ogni utenza (energia elettrica, acqua, gas, telefono e altro .....).

Per le spese di cui al presente articolo, il conduttore versa una quota di euro........... (11), salvo conguaglio.

(Il presente articolo non si applica ai contratti con durata pari o inferiore ai 30 giorni)

Articolo 7 (Spese di bollo e registrazione)

Le spese di bollo per il presente contratto e per le ricevute conseguenti sono a carico del conduttore. Il locatore provvede alla registrazione del contratto, ove dovuta, dandone comunicazione al conduttore - che corrisponde la quota di sua spettanza, pari alla metà - e all'Amministratore del Condominio ai sensi dell'art. 13 della legge 431/98.

Le parti possono delegare alla registrazione del contratto una delle organizzazioni sindacali che abbia prestato assistenza ai fini della stipula del contratto medesimo. (12)

(Il presente articolo non si applica ai contratti con durata pari o inferiore ai 30 giorni)

Articolo 8 (Pagamento)

Il pagamento del canone o di quant'altro dovuto anche per oneri accessori non può venire sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, qualunque ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualunque causa, anche di una sola rata del canone (nonché di quant'altro dovuto,

ro D'Andreotto, 5/A 24 PERUGIA berugla@gmali.com









 $\circ$ 

15-3-2017

UNIONE INQUIEN IL SEGRETARIO REGIO Aurel Rif

Via Campo di Marie, 8/M Tel. 075.5056392 - 340.6072337 GAZZEITA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

IL PRES E PROVIL (Dott. Dayling Moretti) Via A. Cheochi, 29 - Tel. 075/57364 08123 PERUGIA

Serie generale - n. 62

ove di importo pari almeno ad una mensilità del canone), costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55 della legge n. 392/78.

zero D'Andreotto, 5/A OB124 PERUGIA uniatepsperugia@gmail.com

Articolo 9 (Uso)

L'immobile deve essere destinato esclusivamente a civile abitazione del conduttore e delle seguenti persone attualmente con lui conviventi:

Salvo patto scritto contrario, è fatto divieto di sublocare o dare in comodato, né in tutto né in parte, l'unità immobiliare, pena la risoluzione di diritto del contratto. Per la successione nel contratto, si applica l'articolo 6 della legge n. 392/78, nel testo vigente a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 404 del 1988

#### Articolo 10 (Recesso del conduttore)

Il conduttore ha facoltà di recedere per gravi motivi dal contratto previo avviso da recapitarsi mediante lettera raccomandata almeno ...... prima.

(Il presente articolo non si applica ai contratti con durata pari o inferiore ai 30 giorni)

NE DELLA CONFEDERAZ PICCOLA PROPRIETA N

Articolo 11 (Consegna)

Il conduttore dichiara di aver visitato l'unità immobiliare locatagli, di averla trovata adatta all'uso; convenuto e, pertanto, di prenderla in consegna ad ogni effetto col ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento custode della stessa. Il conduttore si impegna a riconsegnare l'unità immobiliare nello stato in cui l'ha ricevuta, salvo il deperimento d'uso, pena il risarcimento del danno; si impegna, altresì, a rispettare le norme del regolamento dello stabile ove esistente, accusando in tal caso ricevuta dello stesso con la firma del presente contratto, così come si impegna ad osservare le deliberazioni dell'assemblea dei condomini. È in ogni caso vietato al conduttore compiere atti e tenere comportamenti che possano recare molestia agli altri abitanti dello stabile. Le parti danno atto, in relazione allo stato dell'unità immobiliare, ai sensi dell'articolo 1590 del Codice civile, di quanto segue:....

dall'allegato verbale di consegna. (4)

Articolo 12 (Modifiche e danni)

Il conduttore non può apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali locati ed alla loro destinazione, o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto del locatore. Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che possano derivargli da fatti dei dipendenti del locatore medesimo nonché per interruzioni incolpevoli dei servizi.









15-3-2017

# UNIONE INQUILINI IL SEGRETARIO REGIONALE

Via Campo di Maria 30 ERUGIA Tai: 075.5058392 - Call 340.8072337 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - 9 69

IL PRESIDENTE PROVILE

VIEA Checchi, 29 - Tel. 075/573644

Articolo 13 (Assemblee)

Il conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell'unità immobiliare locatagli, nelle deliberazioni dell'assemblea condominiale relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d'aria. Ha inoltre diritto di intervenire, senza voto, sulle deliberazioni relative alla modificazione degli altri servizi comuni.

Quanto stabilito in materia di riscaldamento e di condizionamento d'aria si applica anche ove si tratti di edificio non in condominio. In tale caso (e con l'osservanza, in quanto applicabili, delle disposizioni del codice civile sull'assemblea dei condomini) i conduttori si riuniscono in apposita assemblea, convocata dalla proprietà o da almeno tre conduttori.

(Il presente articolo non si applica ai contratti con durata pari o inferiore ai 30 giorni)

Articolo 14 (Impianti)

NIAT ACTUMBRIA
313699445

Via Ruggero D'Andreotto,
06124 PERUGIA

inistrasperugia@gmail.com

Il conduttore - in caso d'installazione sullo stabile di antenna televisiva centralizzata - si obbliga a servirsi unicamente dell'impianto relativo, restando sin d'ora il locatore, in caso di inosservanza, autorizzato a far rimuovere e demolire ogni antenna individuale a spese del conduttore, il quale nulla può pretendere a qualsiasi titolo, fatte salve le eccezioni di legge.

Per quanto attiene all'impianto termico autonomo, ove presente, ai sensi della normativa del d.lgs n.192/05, con particolare riferimento all'art. 7 comma 1, il conduttore subentra per la durata della detenzione alla figura del proprietario nell'onere di adempiere alle operazioni di controllo e di manutenzione.

(Il presente articolo non si applica ai contratti con durata pari o inferiore ai 30 giorni)

FEDER.CASA

V. Marta Serbola

urio Repichale dell'Umbria

Articolo 15
(Accesso)

SUN A PROV. LE

Università PIASTRELLI

PERUGINA PIASTRELLI

PERUGINA VIa del Maceilo, 18

Tel. 075 5069837/\$10

e.mail: suniacerugia@libaro.it

Il conduttore deve consentire l'accesso all'unità immobiliare al locatore, al suo amministratore nonché ai loro incaricati ove gli stessi ne abbiano - motivandola - ragione.

Nel caso in cui il locatore intenda vendere o locare l'unità immobiliare, in caso di recesso anticipato del conduttore, questi deve consentirne la visita una volta la settimana, per almeno due ore, con esclusione dei giorni festivi oppure con le seguenti modalità:

(Il secondo periodo non si applica ai contratti con durata pari o inferiore ai 30 giorni)

Articolo 16

(Commissione di negoziazione paritetica e conciliazione stragiudiziale)

La Commissione di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 431/98, è composta da due membri scelti fra appartenenti alle rispettive organizzazioni firmatarie dell'Accordo territoriale sulla base delle designazioni, rispettivamente, del locatore e del conduttore.

L'operato della Commissione è disciplinato dal documento "Procedure di negoziazione e


CONFAPPI
CONFEDERAZIONE/DELLA
PICCOLA PROPRIETA: LEBAOSILIARE
Coordinatore Regionale Carabaja Belducci
Tel: 368,334448
Email: segreteria.confappiya.mirjo@gmail.com


















#### UNIONE INQUICE IL SEGRETABIO

Via Campo di Marte, a/M - PERUGIA Tel. 075.5056392 - Cell 340.6072337

PROV.LE (Dott. Claudio Moreati A. Checchi, 29 - Tel. 075/5736441 06123 PERUGIA

Serie generale - n. 62

conciliazione stragiudiziale nonché modalità di funzionamento della Commissione" Allegato E, al sopracitato decreto.

La richiesta di intervento della Commissione non determina la sospensione delle obbligazioni contrattuali.

La richiesta di attivazione della Commissione non comporta oneri.

#### Articolo 17 (Varie)

A tutti gli effetti del presente contratto, comprese la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, il conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più non li occupi o comunque detenga, presso l'ufficio di segreteria del Comune ove è situato l'immobile

Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non con atto scritto.

Il locatore ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione (d.lgs n. 196/03).

rinviano a quanto in materia disposto da ique dalle norme vigenti e dagli usi local ione della legge n. 431/98 ed all'Accorde
CONFAPPI
ACCOMPROPRIETA' IMMOBILIARE  lordindiff Regionale Giuseppina Balducci  A 1048 2351068
ail ac les confapplumbria@gmail.com
ti specificamente approvano i patti di cui agli lle condizioni di transitorietà), 4 (Canone), 5 ri accessori), 8 (Pagamento, risoluzione), 9 che e danni), 14 (Impianti), 15 (Accesso), 16 adiziale) e 17 (Varie) del presente contratto.
UNIAT AND UMBRIA 22 34138690 LES VIA RUGGETO D'Andreotto, 5/A

0612 PERUGIA hugia@gmail.com





Via Campo Marte 15-3-2017. 075.5056392

072337 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA



#### NOTE

- (1) Per le persone fisiche, riportare: nome e cognome; luogo e data di nascita; domicilio e codice fiscale. Se il contratto è cointestato a più persone riportare i dati anagrafici e fiscali di tutti. Per le persone giuridiche, indicare: ragione sociale, sede, codice fiscale, partita IVA, numero d'iscrizione al Tribunale; nonché nome, cognome, luogo e data di nascita del legale rappresentante.
- (2) L'assistenza è facoltativa.
- (3) Documento di riconoscimento: tipo ed estremi. Nel caso in cui il conduttor extracomunitario, deve essere data comunicazione all'autorità di P.S., ai sensi dell'articola 7-de legislativo n. 286/98.
- (4) Cancellare la parte che non interessa.
- (5) Descrivere la porzione locata. Precisare altresì che il conduttore avrà l'uso condiviso di servizi e spazi comuni, che il locatore si riserva la residua porzione con facoltà di locarla e che il canone di cui all'art. 2 è stato imputato in proporzione alla sua superficie.
- (6) La durata massima è di mesi diciotto.
- (7) Indicare i soggetti sottoscrittori dell'Accordo integrativo (Proprietà, Gestore, Cooperativa, Impresa di costruzione, Comune, Associazioni della proprietà edilizia e Organizzazioni dei conduttori)
- (8) Massimo tre mensilità.

(9) Indicare fidejussione bancaria o assicurativa, garanzia di terzi o altro. Tel/36

(10) Per le proprietà di cui all'art. I commi 5 e 6 del DM Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti ex art. 4

comma 2 della legge 431/98, e comunque per gli immobili posti in edifici non condominiali, utilizzare la seguente formulazione sostitutiva dell'intero articolo:

Sono a carico del conduttore, per le quote di competenza esposte all'articolo 4, le spese che in base alla Tabella oneri accessori, allegato D al decreto emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 4, comma 2 della legge n. 431/98 - e di cui il presente contratto costituisce l'allegato B - risultano a carico dello stesso. Di tale Tabella la locatrice e il conduttore dichiarano di aver avuto piena conoscenza.

In sede di consuntivo, il pagamento degli oneri anzidetti deve avvenire entro sessanta giorni dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento, il conduttore ha diritto di ottenere l'indicazione specifica delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione. Ha inoltre diritto di prendere visione - anche tramite organizzazioni sindacali - presso il locatore (o il suo amministratore, ove esistente) dei documenti giustificativi delle spese effettuate. Insieme con il pagamento della prima rata del canone annuale, il conduttore versa una quota di acconto non superiore a quella di sua spettanza risultante dal consuntivo dell'anno precedente.

La locatrice dichiara che la quota di partecipazione dell'unità immobiliare locata e delle relative pertinenze al godimento delle parti e dei servizi comuni è determinata nelle misure di seguito riportate, che il conduttore approva ed espressamente accetta, in particolare per quanto concerne il riparto delle relative spese:

b) spese ascensore .....


c) spese riscaldamento .....

CONFEDERAZI

Vis del Macello, 13 Tal. 075 50698 37/01 )

La locatrice, esclusivamente in caso di interventi edilizi autorizzati o di variazioni catastali o di mutamento nel regime di utilizzazione delle unità immobiliari o di interventi comportanti modifiche agli impianti, si riserva il diritto di adeguare le quote di ripartizione delle spese predette, dandone comunicazione tempestiva

EDER.CASA Manta Serpi **SindmU'lle** 







#### UNIONE INQUILIN IL SEGRETARIO REG

Via Campo di Marte. 8/1 15-3-2017 Tel. 075.5056392 8072337 IL PRES E PROVILE (Dott. Moretti A Checchi, 29 - Tel. 075/57364 08123 PERUGIA

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - 1. 62

e motivata al conduttore. Le nuove quote, così determinate, vengono applicate a decorrere dall'esercizio successivo a quello della variazione intervenuta. In caso di disaccordo con quanto stabilito dalla locatrice, il conduttore può adire la Commissione di negoziazione paritetica di cui all'articolo 6 del decreto emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 431/98, e costituita con le modalità indicate all'articolo 14 del presente

Sono interamente a carico del conduttore i costi sostenuti dalla locatrice per la fornitura dei servizi di riscaldamento/raffrescamento/condizionamento dei quali l'immobile risulti dotato, secondo quanto previsto dalla Tabella di cui al presente articolo. Il conduttore è tenuto al rimborso di tali costi, per la quota di sua

Il conduttore è tenuto a corrispondere, a titolo di acconto, alla locatrice, per le spese che quest'ultima sosterrà per tali servizi, una somma minima pari a quella risultante dal consuntivo precedente. E' in facoltà della locatrice richiedere, a titolo di acconto, un maggior importo in funzione di documentate variazioni intervenute nel costo dei servizi, salvo conguaglio, che deve essere versato entro sessanta giorni dalla richiesta della locatrice, fermo quanto previsto al riguardo dall'articolo 9 della legge n. 392/78. Resta altresì salvo quanto previsto dall'articolo 10 di detta legge.

Per	la	prima	annualità,	a	titolo	di	acconto,	tale	somma	da	versare	è	di	euro	,	d
			in													

	•	
ai	euro	•
al	euro	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
al	euro	•••••••
al	curo	•••••
Sa	vo conguaglio	

(11) indicare: mensile, bimestrale, trimestrale ecc.

(12) Nel caso in cui il locatore opti per l'applicazione della cedolare secca non sono dovute imposte di bollo e registro, ivi compresa quella sulla risoluzione.

Tel. 368.3

D'Andreotto, 5/A PERUGIA erugia@amail.com

#### UNIONE INQUILIN IL SEGRETARIO BEGIO

Aurel Ribac

Via Campo di Marte, 814 - PERUGIA

Tel. 075.5058392 - Cel. 340.6072337

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA



15-3-2017

IL PRESIDENTE (Dott. Claudio Stoken) Via A. Checchi, 29-Tel. 015 o 73644 06123 PERUGIA

PERUGIA - der Macello, 23 Tel. 075 5059837, 81 e.muil: suniuperugia@iibeco.it

ROV.LE ALLEGATOC

a Serpolla Regionale dell'Umbria

LOCAZIONE ABITATIVA PER STUDENTI UNIVERSITARI

(Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 5, comma 3)

II/La (1)	sona di ficato/ a median	) cc	oncede in locazione	
A) l'unità immobiliare posta in scala int composta di n. seguenti elementi accessori (indicare quali: comune o meno, ecc. ) non ammobiliata/ammobiliata (5) come da	vani, ol soffitta, cantina	tre cucina e servizi, i a, autorimessa singola	e dotata altresi dei , posto macchina in	
B) una porzione dell'unità immobiliare pos piano scala int composta d seguenti elementi accessori (indicare quali: comune o meno, ecc. ) il cui	li n vani, soffitta, cantina utilizzo è	oltre cucina e servizi, a, autorimessa singola regolato nel segu	, e dotata altresì dei 🕰 💍	
non ammobiliata/ammobiliata (5) come da  a) estremi catastali identificativi dell'unità i b) prestazione energetica: c) sicurezza impianti d) tabelle millesimali: proprietà risc	elenco a parte s mmobiliare :	ottoscritto dalle parti.		
La locazione è regolata dalle pattuizioni seg	guenti.	C O N F		
	Articolo 1 (Durata)	PICCOLA PROPRIET Coordinatore Regional Tel. 3654 Email: segreteria.confoc	Flundsping Baltucc	
Il contratto è stipulato per la durata di	denza il contratt	si (7), dalo si rinnova automatic	al camente per uguale	
periodo se il conduttore non comunica al prima della data di scadenza del contratto.	locatore disdett	a almeno un mese e	non oltre tre mesi	
UNIAT AST UMBRIA 18 UNIAT 94136600445 Via Rugiero D'Andreotto, 5/A	CON As ctus? Via Stall Tel. e	FEDILIZIA - APE 0.39H		

## UNIONE INQUILINI

Via Campo di Marte, 9/11 PERUGIA Tel. 075.5056392-cell. 340,6072337 IL PRESIDENTE PROVILE (Dott. Claudic Moretti Via A. Checchi, 29 - Tei. 375/573044 08123 PERUGIA

15-3-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 62

### Articolo 2 (Natura transitoria)

Secondo quanto previsto dall'Accorde legge n. 431/98, tra	n territoriale etimulata	-:- ! <b>! **</b>	
legge n. 431/98, tra	denocity	ai sensi dell'articolo 5, comma	3, della
quanto il conduttore espressamente ha	l'ecicence di chiam ti		
di presso	(8)	SUNIA PROVI	ai stuai
		SAETOTALOV.	LE
847	Articolo 3	PERUSUNA PIASTRULI	
01	(Canone)	Tel. 075 6068837//10 e.mail: sunape ligia (ibero.it	
A. Il canone annuo di locazione, sec	condo quanto stabilito		
data è convenuto in euro	-L. 1	megrativo sottoscritto tra	.( <b>9</b> ) in
domicilio del locatore ovvero a mezzo rate eguali anticipate di	di bonifico bancario, o	ovvero	ere nel
rate eguali anticipate di		ciascuna, alle seguenti	date:
B. Il canone annuo di locazione, secono della legge n. 431/1998, è convenuto il	lo quanto stabilito dal o	decreto di cui all'articolo 4, con	nma 4.
obbliga a corrispondere nel domicil	in del locatore ausa	, importo che il condut	tore si ncario, euro
ovvero	in n	io a mezzo di bonifico bai	ncario, $\mathcal{L} \in \mathcal{S}$
ciascuna, alle seguer	nti date	(5)	
			対意は
<i>(</i> D) 11	Articolo 4		是国民
	zionale e altre forme di	· ·	15/2012
A garanzia delle obbligazioni assunte di locatore (che con la firma del control	ol presente contratto,	il conduttore versa/non versa	(S) = \$\int_{\int}\(\sigma\) \\ ₹
locatore (che con la firma del contra	tto ne rilascia, in cas	so, quietanza) una somma di	ento
produttiva di interessi legali, riconosci	inte del canone (10),	non imputabile in conto can	oni e
			OSITO Innità
mmobiliare e dell'osservanza di ogni obb Altre forme di garanzia:			
	*******************	. 14	
11		INIAT A <b>NT</b> UME 413 <b>66905</b> 45	RIA MUNIAT.
William of the same of the same of	Articolo 5	Via Bugbero D	'Andreotto, 5/A
	(Oneri accessori)	05 24	PERUGIA
er gli oneri accessori le narti fanno o	nnlicazione delle m	uniqtapsperug	jia@gmali.com
er gli oneri accessori le parti fanno a ecreto emanato dal Ministro delle int	reproductive a dei trace	ella oneri accessori, allegato	Dal 🥌 🖫 🤅

Per gli oneri accessori le parti fanno applicazione della Tabella oneri accessori, allegato D al decreto emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge n. 431/1998 e di cui il presente contratto costituisce l'Allegato C.

In sede di consuntivo, il pagamento degli oneri anzidetti, per la quota parte di quelli condominiali/comuni a carico del conduttore, deve avvenire entro sessanta giorni dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento, il conduttore ha diritto di ottenere l'indicazione specifica delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione. Ha inoltre diritto di prendere visione - anche tramite organizzazioni sindacali - presso il locatore (o il suo amministratore o l'amministratore



CONFEDENTIONE DELLA
PICCOLA PROPRETA TAMOBILIARE
Coordinatore Reporting 5 Jeseppina Balducci
Tel: 34.185 068
Email: segreteris.goffappiumbria@gmail.cov








UNIONE INQUILING
IL SEGRETARIO REGIONALE
Aural Ribac 11

Via Campo di Marie 8/1/- PandGIA 139.275,5056392 - Oni 340.6072337

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA



condominiale, ove esistente) dei documenti giustificativi delle spese effettuate. Insieme con il pagamento della prima rata del canone annuale, il conduttore versa una quota di acconto non superiore a quella di sua spettanza risultante dal rendiconto dell'anno precedente. (12) Sono interamente a carico del conduttore le spese relative ad ogni utenza (energia elettrica, acqua,

gas, telefono e altro .....).

Per le spese di cui al presente articolo, il conduttore versa una quota di cui o (13), salvo conguaglio.

FEDER.CASA

lvv. Marta Serpella rio Regionale dell'impiria

Articolo 6

(Spese di bollo e di registrazione)

Le spese di bollo per il presente contratto e per le ricevute conseguenti sono a carico del conduttore. Il locatore provvede alla registrazione del contratto, dandone documentata comunicazione al conduttore - che corrisponde la quota di sua spettanza, pari alla metà - e all'amministratore del condominio ai sensi dell'art. 13 della legge 431 del 1998.

Le parti possono delegare alla registrazione del contratto una delle organizzazioni sindacali che abbia prestato assistenza ai fini della stipula del contratto medesimo. (14)

Articolo 7
(Pagamento)

VIa Ruppero D'Andreotto, 5/A. 06124 PERUGIA unlatapaperugia@gmail.com

**UBRIA** 

Tel. 075 506:52

e.mail: മലവ്യാലസ്വ്വ്യം ക്രംപ്രം

Il pagamento del canone o di quant'altro dovuto anche per oneri accessori non può venire sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, quale ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento per qualsiasi causa, anche di una sola rata del canone (nonché di quant'altro dovuto, ove di imperi pari almeno ad una mensilità del canone), costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quant'altro dovuto, ove di imperi previsto dall'articolo55 della legge n. 392/78.

#### Articolo 8

(Uso)


L'immobile deve essere destinato esclusivamente ad uso di civile abitazione del conduttore. Salvo patto scritto contrario, è fatto divieto di sublocare o dare in comodato, in tutto o in parte, l'unità immobiliare, pena la risoluzione di diritto del contratto.

## Articolo 9 (Recesso del conduttore)

Il conduttore ha facoltà di recedere dal contratto per gravi motivi, previo avviso da recapitarsi mediante lettera raccomandata almeno tre mesi prima. Tale facoltà è consentita anche ad uno o più dei conduttori firmatari ed in tal caso, dal mese dell'intervenuto recesso, la locazione prosegue nei confironti degli altri, ferma restando la solidarietà del conduttore recedente per i pregressi periodi di conduzione.

Le modalità di subentro sono così concordate tra le parti:

CONFAPPI
CONFEDERAZIONE DELLA
PICCOLA PROPERTA BAMOBILIARE
Coordinatore Regional Geseppina Balducci
Tel 555.7251069
Email: segriteria.com/ppiugiorio@gmail.com





UNIONE INQUILIN IL SEGRETARIO RÉGIO

Via Campo di Marte 8/14 15-3-761-075.5058392 - Call. 340.8072337

(Dott. C Moretti) Checchi, 29 - Tel. 075/573644 06123 PERUGIA

Serie generale.- n. 62

Articolo 10 (Consegna)

Il conduttore dichiara di aver visitato l'unità immobiliare locatagli, di averla introdica adatta all'uso convenuto e - così - di prenderla in consegna ad ogni effetto col ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento custode della stessa. Il conduttore si impegna a riconsegnare l'unità immobiliare nello stato in cui l'ha ricevuta, salvo il deperimento d'uso, pena il risarcimento del danno. Si impegna altresì a rispettare le norme del regolamento dello stabile ove esistente, accusando in tal caso ricevuta dello stesso con la firma del presente contratto, così come si impegna ad osservare le deliberazioni dell'assemblea dei condomini. È in ogni caso vietato al conduttore compiere atti e tenere comportamenti che possano recare molestia agli altri abitanti dello stabile.

Le parti danno atto, in relazione allo stato dell'immobile, ai sensi dell'articolo 1590 del Codice civile di quanto segue:

quanto risulta dall'allegato verbale di consegna. (5)

Articolo 11 (Modifiche e danni)

UMBRIA ero D'Andreotto, 06124 PERUGIA infatspaperugia@gmail.com

Il conduttore non può apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali locati ed alla loro destinazione, o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto del locatore. Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che possano derivargli da fatti dei dipendenti del locatore medesimo nonché per interruzioni incolpevoli dei servizi.

> Articolo 12 (Assemblee)

Il conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell'unità immobiliare locatagli, nelle deliberazioni dell'assemblea condominiale relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d'aria. Ha inoltre diritto di intervenire, senza voto, sulle deliberazioni relative alla modificazione degli altri servizi comuni.

Quanto stabilito in materia di riscaldamento e di condizionamento d'aria si applica anche ove si tratti di edificio non in condominio. In tale caso (e con l'osservanza, in quanto applicabili, delle disposizioni del codice civile sull'assemblea dei condomini) i conduttori si riuniscono in apposita assemblea, convocata dalla proprietà o da almeno tre conduttori.

> Articolo 13 (Impianti)

Il conduttore - in caso di installazione sullo stabile di antenna televisiva centralizzata - si obbliga a servirsi unicamente dell'impianto relativo, restando sin d'ora il locatore in caso di inosservanza autorizzato a far rimuovere e demolire ogni antenna individuale a spese del conduttore, il quale nulla può pretendere a qualsiasi titolo, fatte salve le eccezioni di legge.

Per quanto attiene all'impianto termico autonomo, ove presente, ai sensi della normativa del D.lgs 192/05, con particolare riferimento all'art. 7 comma 1, il conduttore subentra per la durata della detenzione alla figura del proprietario nell'onere di adempiere alle operazioni di controllo e di manutenzione.

CONFAPPI CONFEDERAZI

106



15-3-2017

UNIONE INQU IL SEGRETARIOZE Aurel Riba

Via Campo di Marte AMI - PERUGIA GAZZETTA UFFICIALE DELLA KETUBELL 310.6072337 PROVL

Articolo 14 (Accessi)

Il conduttore deve consentire l'accesso all'unità immobiliare al locatore, al suo amministratore nonché ai loro incaricati ove gli stessi ne abbiano - motivandola - ragione. Nel caso in cui il locatore intenda vendere o, in caso di recesso anticipato del conduttore, locare l'unità immobiliare, questi deve consentirne la visita una volta la settimana, per almeno due ore, con esclusione dei giorni festivi oppure con le seguenti modalità:

Articolo 15

(Commissione di negoziazione paritetica e conciliazione stragiudiziale)

La Commissione di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 431/98, è composta da due membri scelti fra appartenenti alle rispettive organizzazioni firmatarie dell'Accordo territoriale sulla base delle designazioni, rispettivamente, del locatore e del

L'operato della Commissione è disciplinato dal documento "Procedure di negoziazione e conciliazione stragiudiziale nonché modalità di funzionamento della Commissione", Allegato E, al

La richiesta di intervento della Commissione non determina la sospensione delle obbligazioni

La richiesta di attivazione della Commissione non comporta oneri.

NIAT A ero D'Andreotto, 5/A

B124 PERUGIA unictapaperugia@gmail.cc

Articolo 16 (Varie)

A tutti gli effetti del presente contratto, comprese la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, il conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più non li occupi o comunque detenga, presso l'ufficio di segreteria del Comune ove è situato l'immobile

Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non con

Il locatore ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione (d.lgs n. 196/03).

Per quanto non previsto dal presente contratto le parti rinviano a quanto in materia disposto dal Codice civile, dalle leggi n. 392/78 e n. 431/98 o comunque dalle norme vigenti e dagli usi locali nonché alla normativa ministeriale emanata in applicazione della legge n. 431/98 ed agli Accordi di

Altre clausole .....

Letto, approvato e sottoscritto

....., li .....

Tal. 275 5069837/

107

CONFEDERAL PICCOLA PRO

Il conduttore

CONTEDITIZIA - AFE
As claritania della contenia del

15-3-2017

# UNIONE INQUILING IL SEGRETARIO REGIONALE Aurel Cibac

Via Campo di Matte, 8/M - PERUGIA VIAA Che Tel. 075.5056392 - Cell. 340.6072337 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

IL PRESIDE (DE PROVILE (Dott. Claudic Moretti) VIAA Cheochi, 29-Tei. 075/5736441 08123 PERUGIA

Serie generale - n. 62

A mente degli articoli 1341 e 1342 del Codice civile, le parti specificamente approvano i patti di cui agli articoli 2 (Natura transitoria), 4 (Deposito cauzionale e altre forme di garanzia), 5 (Oneri accessori), 7 (Pagamento, risoluzione), 9 (Recesso del conduttore), 10 (Consegna), 11 (Modifiche e danni), 13 (Impianti), 14 (Accessi), 15 (Commissione di negoziazione paritetica), 16 (Varie) del presente contratto.

Il locatore .....

Il conduttore

JNIAT AN UMBRIA 3413669045
Via Rugoero D'Andreotto, 5/A
06 124 PERUGIA

unistapaperugia@gmall.com

SUNIA PROV.LE

SATURA MERIA SIL AMPANDA ANGERO CASA EVERRIBADO

NOTE

- (1) Per le persone fisiche, riportare: nome e cognome; luogo e data di nascita; domicilio e codice fiscale. Se il contratto è cointestato a più persone riportare i dati anagrafici e fiscali di tutti. Per le persone giuridiche, indicare: ragione sociale, sede, codice fiscale, partita IVA, numero d'iscrizione al Tribunale; nonché nome, cognome, luogo e data di nascita del legale rappresentante.
- (2) Per le persone fisiche, riportare: nome e cognome; luogo e data di nascita; domicilio e codice fiscale. Se il contratto è cointestato a più persone riportare i dati anagrafici e fiscali di tutti. Per le Aziende per il diritto allo studio indicare: sede, codice fiscale, nonché nome, cognome, luogo e data di nascita del legale rappresentante.
- (3) L'assistenza è facoltativa.
- (4) Documento di riconoscimento: tipo ed estremi. Nel caso in cui il conduttore sia cittadino extracomunitario, deve essere data comunicazione all'autorità di P.S., ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 286/98.
- (5) Cancellare la parte che non interessa.
- (6) Descrivere la porzione locata. Precisare altresì che il conduttore avrà l'uso condiviso di servizi e spazi comuni, che il locatore si riserva la residua porzione con facoltà di locarla e che il canone di cui all'art. 2 è stato imputato in proporzione alla sua superficie.
- (7) La durata minima è di sei mesi e quella massima di trentasei mesi.
- (8) Indicare il corso di laurea o di formazione post-laurea (quali master, dottorati, specializzazioni o perfezionamenti) in un comune diverso da quello di residenza, presso Università, o sedi universitarie distaccate, e comunque di istituti di istruzione superiore, disciplinati dal Regio decreto 31/08/1933 n. 1592 e dalla legge 21/12/1999 n. 508.
- (9) Indicare i soggetti sottoscrittori dell'Accordo integrativo (Proprietà, Gestore, Cooperativa, Impresa di costruzione, Comune, Associazioni della proprietà edilizia e Organizzazioni dei conduttori).
- (10) Massimo tre mensilità.
- (11) Indicare fidejussione bancaria o assicurativa, garanzia di terzi o altro.
- (12) Per le proprietà di cui all'art. 1 commi 5 e 6 del DM del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ex art. 4 comma 2 della legge 431/98, e comunque per gli immobili posti in edifici non condominiali, utilizzare la seguente formulazione sostitutiva dell'intero articolo:

Sono a carico del conduttore, per le quote di competenza esposte all'articolo 4, le spese che in base alla Tabella oneri accessori, Allegato D, al decreto emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 4, comma 2 della legge n.





CONFEDERAZIONE DELLA
CONFEDERAZIONE DELLA
PROCOLA PROPERTA IMMOBILIARE
Coordinatore Regional Giuseppina Balducci
Tal 364.3357468
Email: segreteris.com/openumbria@gmail.com





